

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg

Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10

(b.u. 5 dicembre 2006, n. 49)

Art. 1 *Oggetto*

1. Il presente regolamento detta le disposizioni per l'applicazione ai piani e programmi di competenza della Provincia autonoma di Trento, degli enti locali e dei parchi naturali provinciali della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10.

2. In particolare, il presente regolamento disciplina la valutazione strategica di cui al comma 1, quale processo di autovalutazione inserito nel procedimento di adozione dei piani e dei programmi, preordinata all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione dei predetti piani e programmi.

3. *omissis* ⁽¹⁾

Art. 2 *Definizioni*

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

- a) "piani e programmi": gli atti e i provvedimenti di pianificazione e di programmazione indicati agli articoli 3 e 3 bis e comunque denominati, previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, adottati mediante una procedura legislativa amministrativa o negoziale dalla Provincia autonoma di Trento, dagli enti locali o dai parchi naturali provinciali, nonché le loro modifiche, qualora possano avere effetti significativi sull'ambiente;
- b) "valutazione strategica": attività di autovalutazione dei profili ambientali di determinati piani o programmi, ivi compreso il monitoraggio degli effetti, nel rispetto delle disposizioni procedurali stabilite dal presente regolamento;
- b bis) "rendicontazione urbanistica": attività di autovalutazione dei piani regolatori generali e dei piani dei parchi naturali provinciali, che verifica ed esplicita, su scala locale, le coerenze con la valutazione strategica del piano urbanistico provinciale, dei piani territoriali delle comunità e dei piani di settore richiamati dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale o dalla legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Legge urbanistica provinciale);
- c) "rapporto ambientale": la parte della documentazione del piano o del programma contenente le informazioni prescritte all'articolo 4 e nell'allegato I, tenendo conto - nel caso degli strumenti di pianificazione territoriale - delle linee guida recate dall'allegato III;
- d) "pubblico": una o più persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni, le organizzazioni e i gruppi di persone;
- e) "soggetto competente": l'organo della Provincia autonoma di Trento, degli enti locali e dei parchi naturali provinciali al quale, in base alla normativa vigente, compete

l'adozione del piano o del programma, nonché la relativa struttura organizzativa competente in via principale alla redazione del documento di piano o di programma;

- f) "struttura ambientale": il dipartimento provinciale competente in materia di ambiente, nel caso di piani o di programmi provinciali; le strutture competenti in materia di ambiente degli enti cui spetta l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale delle comunità, dei comuni e dei parchi naturali provinciali. Con riferimento alle comunità, ai comuni ed ai parchi naturali provinciali, la struttura organizzativa di cui alla precedente lettera e) può coincidere con la struttura ambientale. Le strutture della Provincia, dei suoi enti strumentali e delle comunità e del Consiglio delle autonomie locali possono, su richiesta, prestare supporto tecnico ai comuni (²).

Art. 3

Ambito di applicazione

1. Sono sottoposti a valutazione strategica:

- a) i piani e i programmi che presentano entrambi i seguenti requisiti:
- 1) concernono i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli;
 - 2) contengono la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti alle procedure di verifica e di valutazione di impatto ambientale;
- b) i piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 39 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette).

2. Fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 3 bis, sono inoltre sottoposti a valutazione strategica o a rendicontazione urbanistica i piani e i programmi della Provincia autonoma di Trento, degli enti locali e dei parchi naturali provinciali, diversi da quelli indicati al comma 1, contenenti la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o comunque la realizzazione di opere o di interventi i cui progetti, pur non essendo sottoposti alle procedure di verifica o di valutazione di impatto ambientale in base alle norme vigenti, possono tuttavia avere effetti significativi sull'ambiente.

3. Fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 3 bis, sono parimenti sottoposti a valutazione strategica o a rendicontazione urbanistica, qualora possano avere effetti significativi sull'ambiente:

- a) le modifiche e varianti dei piani e dei programmi già adottati di cui ai commi 1 e 2;
- b) i piani e programmi di cui al comma 1 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, nonché le varianti afferenti modificazioni di ridotta entità delle destinazioni d'uso, salvo che la procedura di verifica di cui al comma 4 ne escluda l'obbligo tenendo anche conto della dotazione di infrastrutture di urbanizzazione e di altri servizi.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, il soggetto competente determina preliminarmente - di volta in volta - se il progetto di piano o di programma possa avere effetti significativi sull'ambiente, tenendo conto dei criteri di cui all'allegato II al presente regolamento. In tal caso deve essere consultata la struttura ambientale, se distinta rispetto

alla struttura organizzativa competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), che può formulare eventuali osservazioni entro 30 giorni.

5. Le conclusioni adottate ai sensi del comma 4, comprese le motivazioni del mancato esperimento della valutazione strategica, sono messe a disposizione del pubblico, a cura della struttura organizzativa di cui al comma 4 mediante avviso da pubblicarsi all'albo dell'ente di riferimento per almeno trenta giorni.

6. Non sono comunque soggetti a valutazione strategica:

- a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione civile;
- b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio, nonché il programma di sviluppo provinciale.

7. Con deliberazione di Giunta provinciale possono essere definiti in via ricognitiva i piani e programmi di competenza provinciale da sottoporre a valutazione strategica ⁽³⁾.

Art. 3 bis

Disposizioni concernenti gli strumenti di pianificazione territoriale

1. Il piano urbanistico provinciale, i piani territoriali delle comunità e i piani di settore richiamati dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale o dalla legge provinciale n. 1 del 2008 sono sottoposti a valutazione strategica, ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale n. 1 del 2008 e del presente regolamento.

2. I piani regolatori generali e i piani dei parchi naturali provinciali sono soggetti a rendicontazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale n. 1 del 2008 e del presente regolamento.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo, relativamente agli strumenti di pianificazione territoriale delle comunità, dei comuni e dei parchi naturali provinciali si osservano le disposizioni stabilite dall'articolo 4, comma 2, ultimo periodo e comma 3 bis.

4. Ove non sia diversamente disposto dal presente regolamento, la disciplina da esso prevista per la valutazione strategica si applica anche con riguardo alla rendicontazione urbanistica dei piani regolatori generali e dei piani dei parchi naturali provinciali.

5. Nell'ambito delle procedure di formazione dei piani territoriali delle comunità e dei piani dei parchi naturali provinciali, ai sensi della legge provinciale n. 1 del 2008 e della legge provinciale n. 11 del 2007, la commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio (CUP) verifica la coerenza dei predetti piani con il piano urbanistico provinciale e, rispettivamente, con il piano territoriale della comunità e può formulare osservazioni sulla sostenibilità delle previsioni pianificatorie considerando il rapporto ambientale. La comunità ed il parco provvedono all'adozione dei rispettivi piani tenendo conto del parere della CUP.

6. Nell'ambito della procedura di formazione dei piani regolatori generali ai sensi della legge provinciale n. 1 del 2008, la commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità di riferimento (CPC) verifica la coerenza dei predetti piani con il piano territoriale della comunità e può formulare osservazioni sulla sostenibilità delle previsioni pianificatorie considerando il rapporto ambientale. Il comune provvede all'adozione definitiva del piano tenendo conto del parere della CPC.

7. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle varianti degli strumenti di pianificazione territoriale, salvo che la procedura di verifica di cui all'articolo 3 escluda l'obbligo della valutazione strategica o della rendicontazione urbanistica. Le conclusioni della procedura di verifica, comprese le motivazioni del mancato esperimento della valutazione strategica o della rendicontazione urbanistica, sono assunte all'atto della prima adozione della variante.

8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 3 non sono soggetti a valutazione strategica o a rendicontazione urbanistica:

- a) i piani attuativi disciplinati dal capo IX del titolo II della legge provinciale n. 1 del 2008, eccettuati i piani di cui all'articolo 38, comma 5, della medesima legge provinciale;
- b) le rettifiche degli errori materiali;
- c) le modifiche delle disposizioni concernenti le caratteristiche edilizie e i dettagli costruttivi degli interventi;
- d) le varianti - anche relative agli insediamenti storici - afferenti la localizzazione o la realizzazione di opere e di interventi, qualora i relativi progetti non siano sottoposti alla procedura di verifica o di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della legge provinciale n. 28 del 1988 e del relativo regolamento di esecuzione;
- e) le modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti di pianificazione sovraordinata per i quali è già stata svolta l'autovalutazione o la procedura di verifica rispetto alle possibili alternative;
- f) le varianti a carattere conformativo, anche ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo o di asservimento, per opere già contemplate dai piani sovraordinati per i quali è già stata svolta l'autovalutazione o la procedura di verifica, o per la reiterazione del vincolo stesso;
- g) le varianti o le modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alla disciplina concernente gli insediamenti storici, il dimensionamento degli alloggi per tempo libero e vacanze, nonché il patrimonio edilizio tradizionale esistente.

9. Ai fini dell'esercizio dei poteri di deroga ai sensi dell'articolo 112, comma 4, della legge provinciale n. 1 del 2008 si applica il procedimento di rendicontazione urbanistica, salvo che la procedura di verifica di cui all'articolo 3 escluda tale adempimento ovvero ricorrano le condizioni di esonero riconducibili ai criteri indicati al comma 8.

10. La valutazione strategica e la rendicontazione urbanistica comprendono, ove ne ricorrano i presupposti, la valutazione di incidenza di cui all'articolo 9 (4).

Art. 4

Rapporto ambientale

1. Per i piani e i programmi sottoposti a valutazione strategica, prima dell'adozione e ai fini della stessa, il soggetto competente redige un rapporto ambientale che costituisce parte integrante della documentazione del piano o del programma.

2. Nel rapporto ambientale sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sotto il profilo dello sviluppo sostenibile, nonché le ragionevoli alternative possibili alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. La valutazione strategica e la rendicontazione urbanistica degli strumenti di pianificazione territoriale evidenziano altresì gli effetti finanziari dei piani sul bilancio dell'amministrazione interessata, con particolare riguardo alle spese per la realizzazione d'interventi e infrastrutture pubblici o connesse a previsioni che comportano vincoli ablativi o di asservimento della proprietà, esplicitando la coerenza con le previsioni, anche pluriennali, degli strumenti di bilancio e di programmazione finanziaria.

3. Nell'allegato I sono riportate le informazioni da fornire, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma.

3 bis. L'allegato III riporta indicazioni non vincolanti che possono essere considerate nella redazione del rapporto ambientale relativo agli strumenti di pianificazione territoriale delle comunità, dei comuni e dei parchi naturali provinciali, nonché per l'autovalutazione

degli stessi, a specificazione della disciplina generale stabilita da questo regolamento. L'allegato III può essere modificato con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, anche sulla base dell'esperienza e delle esigenze applicative in materia di pianificazione territoriale. Con le medesime forme possono essere formulate indicazioni operative per l'espletamento della procedura di verifica di cui all'articolo 3 concernente gli strumenti di pianificazione territoriale.

4. La Giunta provinciale, con il supporto della struttura ambientale, emana apposite linee guida concernenti le informazioni da includere nel rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio in relazione alle varie tipologie di piani e di programmi. Con la medesima deliberazione la Giunta provinciale può formulare indicazioni metodologiche a carattere operativo per la redazione del rapporto ambientale.

5. Per la redazione del rapporto ambientale sono utilizzate informazioni pertinenti per valutare gli effetti del piano o del programma oggetto di valutazione strategica comunque disponibili ed ottenute anche nell'ambito di altre procedure e livelli decisionali, o altrimenti acquisite in base alle leggi vigenti. In particolare, sono utilizzati i dati e le informazioni reperibili nel sistema informativo ambiente e territorio (SIAT) e nel sistema informativo sulla sensibilità ambientale (SISA).

6. Al rapporto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica dei contenuti del piano e del programma e del rapporto ambientale stesso (⁵).

Art. 5

Pubblicità e consultazioni

1. La proposta di piano o di programma e il rapporto ambientale sono messi a disposizione del pubblico in osservanza delle disposizioni procedurali previste dalle norme vigenti concernenti la fase di pubblicità dei piani o dei programmi in corso di formazione. Il soggetto competente mette in ogni caso a disposizione del pubblico le proposte di piano o di programma mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web o su quello di altre amministrazioni pubbliche o di organismi rappresentativi degli enti locali.

2. In ogni caso la proposta e il rapporto di cui al comma 1 sono inviati in copia alla struttura ambientale, se distinta rispetto alla struttura organizzativa competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).

3. Qualora le norme vigenti non prevedano la fase di pubblicità richiamata al comma 1, il soggetto competente cura la pubblicazione su almeno un quotidiano locale di un avviso relativo alla proposta di piano o di programma e al rapporto ambientale, indicando il luogo in cui tali atti sono depositati per la consultazione del pubblico e il termine utile - comunque non inferiore a trenta giorni - per la presentazione di osservazioni. Si applicano anche in tale ipotesi le disposizioni del comma 2.

4. Nei casi previsti dal comma 3 il procedimento di formazione del piano o del programma previsto dalle norme vigenti è sospeso per il periodo corrispondente alla fase di pubblicità.

5. La struttura ambientale può formulare osservazioni al soggetto competente entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2 o comunque entro il termine più lungo eventualmente previsto dalla fase di pubblicità di cui al presente articolo (⁶).

Art. 6

Fase decisionale

1. Il soggetto competente adotta il piano o il programma considerando il rapporto ambientale di cui all'articolo 4 e le osservazioni presentate ai sensi dell'articolo 5.

2. Il provvedimento di adozione deve essere accompagnato dalla sintesi non tecnica del rapporto ambientale e delle osservazioni espresse ai sensi dell'articolo 5.

3. Le informazioni in ordine all'adozione finale del piano o del programma previste dall'articolo 9 della direttiva 2001/42/CE sono assicurate nell'ambito delle ordinarie procedure di pubblicazione del piano o del programma previste dalla normative vigenti. Nell'ambito della procedura di pubblicazione è indicata la sede ove è possibile prendere visione del piano o del programma adottato e di tutta la documentazione istruttoria. Le amministrazioni interessate dispongono inoltre la pubblicazione del piano o del programma sul proprio sito web o su quello di altre amministrazioni pubbliche o di organismi rappresentativi degli enti locali ⁽⁷⁾.

Art. 7

Monitoraggio dei piani e dei programmi

1. Il soggetto competente effettua il monitoraggio sugli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi dallo stesso adottati al fine di individuare, tra gli altri, eventuali effetti negativi imprevisti, e di adottare eventuali misure correttive.

2. Il soggetto competente definisce in accordo con la rispettiva struttura ambientale - se distinta - le modalità e gli strumenti da utilizzare per il monitoraggio, ricorrendo, ove occorra e previa intesa, anche al supporto delle strutture e degli organi che svolgono funzioni di controllo. Gli enti locali possono inoltre avvalersi - previo accordo - del supporto tecnico del Consorzio dei comuni trentini. Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio, nel rispetto delle prescrizioni derivanti dal presente regolamento.

3. I dati e le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenuti in considerazione nel caso di eventuali modifiche al piano o al programma e sono comunque sempre inclusi nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione. I medesimi dati e informazioni sono inseriti nel SIAT, nei casi e con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale ⁽⁸⁾.

Art. 8

Rapporti tra valutazione strategica e valutazione di impatto ambientale

1. Per i progetti di opere o di interventi da realizzarsi in attuazione di piani o di programmi sottoposti a valutazione strategica e che rientrano tra le categorie per le quali sono prescritte le procedure di verifica o di valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi positivamente considerati in sede di valutazione strategica o comunque decisi in sede di adozione del piano o del programma. A tal fine, è acquisita tutta la documentazione prodotta in sede di valutazione strategica.

2. Resta fermo quanto previsto dal regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale), con riferimento all'esclusione dalla procedura di verifica dei progetti contemplati dai piani o programmi sottoposti a valutazione strategica o a rendicontazione urbanistica.

3. *omissis* ⁽⁹⁾

Art. 9

Rapporti tra valutazione strategica e valutazione di incidenza

1. Per i piani o i programmi soggetti a valutazione strategica, la valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 39 della legge provinciale n. 11 del 2007, è ricompresa nell'ambito della valutazione strategica, che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei piani o dei programmi sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati.

2. A tal fine, il rapporto ambientale di cui all'articolo 4 deve recare anche i contenuti indicati dall'allegato C al decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg.

3. Per l'adozione del piano o del programma il soggetto competente acquisisce inoltre il parere del struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura. Il parere della predetta struttura è richiesto quando si renda necessario esperire la procedura di verifica di cui all'articolo 3 ed è reso entro venti giorni dal ricevimento della richiesta del soggetto competente. La medesima struttura provinciale è inoltre coinvolta nella successiva fase di consultazione prevista dall'articolo 5, nonché nella fase istruttoria di cui agli articoli 3 bis, commi 5 e 6, e 12, commi 1 bis e 1 ter ⁽¹⁰⁾.

Art. 10

Sperimentazione della contabilità ambientale

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta provinciale adotta con propria deliberazione un programma per la contabilità ambientale, finalizzato alla predisposizione in via sperimentale di bilanci ambientali da parte della Provincia autonoma di Trento e di altri enti pubblici che partecipano alla sperimentazione.

2. Il programma di cui al comma 1 definisce i criteri di selezione degli enti che partecipano alla sperimentazione, i tempi, i criteri e le modalità di formazione dei bilanci ambientali e dei relativi rendiconti, secondo i seguenti principi:

- a) miglioramento dell'attività di governo attraverso la trasparenza e la responsabilità dei decisori nel loro rapporto con i cittadini in materia di gestione dell'ambiente e del territorio;
- b) specifica finalizzazione dei bilanci ambientali al supporto delle decisioni politiche locali e provinciali, attraverso l'analisi degli impatti ambientali delle politiche adottate e da adottare nei settori di competenza della Provincia e degli altri enti, rilevanti a tali fini, che partecipano alla sperimentazione;
- c) configurazione dei bilanci ambientali e relativi rendiconti come "bilanci satellite" e/o "rendiconti satellite", cioè documenti sulla sostenibilità dello sviluppo, separati e al tempo stesso confrontabili con il bilancio e/o rendiconto, e comunque da adottare entro 4 mesi dall'approvazione del bilancio e/o rendiconto medesimi;
- d) eventuale integrazione con gli altri strumenti di pianificazione, di gestione e di controllo della Provincia e degli altri enti che partecipano alla sperimentazione.

Art. 11

Valutazione preliminare dei progetti normativi

1. Con riferimento ai disegni di legge presentati dalla Giunta provinciale che possono avere effetti significativi sul territorio, la struttura di merito competente alla predisposizione dell'atto normativo redige una relazione illustrativa recante la valutazione preliminare in ordine alla coerenza rispetto ai contenuti del piano urbanistico provinciale.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità di

svolgimento della valutazione di cui al comma 1, al fine di assicurarne il coordinamento con le altre fasi di verifica preventiva cui sono sottoposti i disegni di legge in base alle direttive vigenti.

3. La deliberazione indicata al comma 2 può definire un programma di sperimentazione della valutazione di cui al comma 1 per il primo biennio di applicazione del presente regolamento.

4. Non formano oggetto della valutazione di cui al comma 1 gli emendamenti ai disegni di legge nonché i disegni di legge presentati dai consiglieri provinciali.

Art. 12

Disposizioni transitorie e finali

1. I procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si concludono in conformità alle disposizioni vigenti anteriormente alla medesima data.

1 bis. I piani dei parchi naturali provinciali e le relative varianti, nonché le varianti ai piani regolatori generali la cui prima adozione interviene successivamente al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente comma sono soggetti a rendicontazione urbanistica ai sensi di questo regolamento, salvo che la procedura di verifica di cui all'articolo 3 escluda l'obbligo di tale adempimento. In tali casi, il servizio provinciale competente in materia di urbanistica o la CUP verifica la coerenza dei predetti piani e delle relative varianti con il piano urbanistico provinciale e può formulare osservazioni sulla sostenibilità delle previsioni pianificatorie considerando il rapporto ambientale.

1 ter. Si applicano i commi 8, 9 e 10 dell'articolo 3 bis, intendendosi sostituiti i riferimenti alla legge provinciale n. 1 del 2008 con il richiamo al quadro normativo applicabile in via transitoria ai sensi della medesima legge provinciale n. 1 del 2008.

1 quater. Sono fatti salvi gli atti e le fasi di valutazione strategica o di rendicontazione urbanistica dei piani dei parchi naturali provinciali e delle relative varianti nonché delle varianti ai piani regolatori generali posti in essere prima della data di entrata in vigore del comma 1 bis, anche ai fini dell'attuazione del piano urbanistico provinciale ⁽¹¹⁾.

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige.

ALLEGATO I

Contenuti del rapporto ambientale di cui all'articolo 4

Le informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 4, comma 3, fatto salvo l'articolo 4, commi 4 e 5, sono:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
- b) analisi di coerenza con le esigenze di sviluppo sostenibile e valutazione della ricaduta del piano o programma sull'ambiente, tenendo anche conto dei fattori economici e sociali;
- c) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;

- d) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
 - e) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
 - f) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
 - g) possibili effetti significativi (*) sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;
 - h) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;
 - i) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;
 - j) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all'articolo 7;
 - l) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.
- (*) Detti effetti devono comprendere quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.

ALLEGATO II

Criteria per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 3, comma 4

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, sotto il profilo ambientale, economico e sociale;
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
- carattere cumulativo degli effetti;
- natura transfrontaliera degli effetti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- dimensione delle aree interessate (uso di piccole aree a livello locale);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:

- a) delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
- b) del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
- c) dell'utilizzo intensivo del suolo;
- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Allegato III

Linee guida per l'autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale (12)

Indice (13)

Introduzione

- 1 Quadro di riferimento
 - 1.1 Direttiva 2001/42/CE
 - 1.2 Sintesi delle fasi della valutazione
 - 1.3 Disciplina provinciale
 - 1.4 L'integrazione ambientale nella disciplina urbanistica provinciale
- 2 Definizioni

Ambito di applicazione

- 1 Valutazione ambientale strategica
- 2 Autovalutazione degli strumenti di pianificazione: ambito di applicazione
- 3 Rendicontazione urbanistica
- 4 Autovalutazione e valutazione di incidenza (VI)
- 5 Autovalutazione e valutazione di impatto ambientale (VIA)
- 6 Verifica di assoggettabilità del piano all'autovalutazione
- 7 Indicazioni metodologiche per l'autovalutazione dei piani

Contenuti e fasi procedurali

- 1 Autorità competente
- 2 Le fasi del procedimento
 - SCHEMA A - piani territoriali delle comunità
 - SCHEMA B - piani regolatori generali
- 3 Elaborazione del rapporto ambientale e adozione del piano
 - 3.1 Struttura del rapporto ambientale
 - 3.2 Sintesi non tecnica e dichiarazione di sintesi
 - 3.3 L'informazione sulla decisione
- 4 Attuazione e monitoraggio
 - 4.1 Indicatori

Appendici

- 1 - Schema di riferimento per il documento di verifica di assoggettabilità
- 2 - Tipologie di opere soggette a VIA e strumenti urbanistici di riferimento
- 3 - Settori di intervento, obiettivi di sostenibilità e check list per la valutazione analitica delle misure
- 4 - Allegato C del d.p.p. 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg: contenuti dello studio di incidenza
- 5 - Indicatori di stato e di pressione per tematiche ambientali

Introduzione

Le presenti linee guida costituiscono il **modello procedurale di riferimento per l'autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale** delle comunità, dei comuni e dei parchi naturali provinciali, ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1, e costituiscono specificazione delle disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernenti la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

I piani provinciali di settore, le cui previsioni hanno effetto conformativo sotto il profilo urbanistico, restano soggetti alla disciplina sulla valutazione strategica stabilita dal presente regolamento. Per i medesimi piani le presenti Linee guida valgono come possibile riferimento tecnico.

1 Quadro di riferimento

La valutazione ambientale strategica (VAS), introdotta dalla direttiva 2001/42/CE e in sede provinciale recepita attraverso le presenti disposizioni regolamentari concernenti la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, previste dall'articolo 11 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10, si basa sull'applicazione del principio di prevenzione e quindi sulla considerazione dei possibili impatti, in primo luogo ambientali, nei vari processi decisionali. Obiettivo è quello di integrare le verifiche ambientali all'atto dell'elaborazione e adozione di piani e programmi: la VAS si configura come procedura che accompagna l'iter decisionale, garantendo una scelta ponderata tra le possibili alternative alla luce degli indirizzi di piano e dell'ambito territoriale in cui si opera. La direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sul territorio e sull'ambiente, segna il riconoscimento dell'utilità della valutazione per migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione di governo territoriale.

In questo quadro le norme di riferimento sono di seguito riportate:

- direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l.p. 15 dicembre 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia), art. 11;
- decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/leg (Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernenti la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente), ai sensi dell'articolo 11 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10;
- l.p. 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette);
- l.p. 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), art. 6;
- l.p. 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale), allegato E Indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale e per la valutazione strategica dei piani;
- decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 50-157/leg (Regolamento concernente le procedure per l'individuazione delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale, per l'adozione e l'approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonché la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza, articoli 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della l.p. 23 maggio 2007, n. 11).

1.1 Direttiva 2001/42/CE

La **direttiva 2001/42/CE** definisce le prescrizioni generali che gli Stati membri devono tenere in considerazione in sede di elaborazione dei piani e dei programmi, con "l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi".

L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione, chiarendo che "viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi:

- a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli (...);
- b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE".

L'articolo 4 precisa che la valutazione strategica "deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa". L'articolo 5 stabilisce che, ai fini dell'elaborazione del piano o del programma, deve essere redatto un rapporto ambientale che costituisce parte integrante della documentazione da allegare a essi in sede di adozione. Nel rapporto ambientale devono essere "individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente, nonché le ragionevoli alternative esistenti alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma".

La disciplina della valutazione strategica è delineata nel quadro normativo nazionale dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni. Il documento "Linea guida per la valutazione ambientale strategica (VAS)", predisposto dalla direzione generale VIA del Ministero dell'ambiente nell'ambito della regolamentazione dei fondi strutturali 2000-2006, costituisce un ausilio metodologico per la valutazione strategica.

1.2 Sintesi delle fasi della valutazione

Le principali fasi della valutazione strategica, nell'ambito di un processo integrato piano/valutazione, sono:

la verifica di assoggettabilità, che comporta la redazione di un apposito documento per la verifica di assoggettabilità, al fine di decidere se il piano vada o meno sottoposto a valutazione strategica;

l'elaborazione del rapporto ambientale, che documenta le modalità con cui è stata integrata la variabile ambientale, richiamando, tra l'altro, le alternative di piano individuate, la stima dei possibili effetti significativi sull'ambiente e la valutazione tra le alternative, le eventuali misure di mitigazione e compensazione, nonché le misure di monitoraggio. Il rapporto ambientale è integrante e sostanziale del piano e ne supporta la procedura di approvazione;

l'informazione sulla decisione, che vede la redazione di una dichiarazione di sintesi a cura del soggetto competente all'adozione del piano, in cui si illustra il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale, dei risultati delle consultazioni, del parere motivato espresso dagli organi competenti, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato, alla luce delle alternative ragionevoli che sono state individuate. La dichiarazione di sintesi, il piano adottato e le misure di monitoraggio previste sono messe a disposizione del pubblico.

In questo quadro la tabella seguente riporta le principali fasi di elaborazione del rapporto ambientale.

Fasi dell'elaborazione del rapporto ambientale	Descrizione
1. Valutazione della situazione ambientale: elaborazione di dati di riferimento	1. Individuazione e presentazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente e delle risorse naturali di un territorio e sulle interazioni positive e negative tra tale contesto e i principali settori di sviluppo destinati a essere oggetto dello strumento di pianificazione
2. Obiettivi e priorità	2. Individuazione di obiettivi e priorità in materia di ambiente e sviluppo sostenibile che gli enti territoriali devono conseguire attraverso i piani urbanistici
3. Bozza di proposta di piano e individuazione delle alternative di sviluppo	3. Garanzia dell'integrazione nel piano di obiettivi e priorità ambientali; definizione di obiettivi e priorità di sviluppo per il territorio in esame, i tipi di previsioni, le principali alternative ai fini di conseguire gli obiettivi di sviluppo della Provincia, coerenti con un piano finanziario
4. Valutazione ambientale della bozza di piano	4. Valutazione delle implicazioni, dal punto di vista ambientale, delle priorità di sviluppo previste dal piano e del grado di integrazione delle problematiche ambientali nei rispettivi obiettivi, priorità, finalità e indicatori. Analisi di come la strategia definita nel documento agevoli o ostacoli lo sviluppo sostenibile del territorio in questione. Esame della bozza di documento nei termini della sua conformità alle politiche e alla legislazione provinciale, nazionale e comunitaria in campo ambientale
5. Indicatori per il monitoraggio dell'attuazione del piano	5. Individuazione di indicatori ambientali e di sviluppo sostenibile per quantificare e semplificare le informazioni in modo da agevolare, sia da parte dei responsabili delle decisioni che da parte del pubblico, la comprensione delle interazioni tra l'ambiente e i problemi chiave del settore. Tali indicatori devono contribuire a individuare e spiegare i mutamenti nel tempo
6. Integrazione dei risultati della valutazione nella decisione definitiva in merito al piano	6. Contributo allo sviluppo della versione definitiva del piano, tenendo conto dei risultati della valutazione

1.3 Disciplina provinciale

La Provincia autonoma di Trento, con l'articolo 11 della **l.p. 15 dicembre 2004, n. 10**, ha stabilito il recepimento della direttiva 2001/42/CE attraverso il presente regolamento, assicurando peraltro l'armonizzazione della valutazione ambientale dei piani e dei programmi, sotto l'aspetto procedurale, con la valutazione di incidenza prevista dalle norme provinciali in materia.

Nel quadro della direttiva 2001/42/CE, le disposizioni regolamentari stabiliscono all'articolo 4 contenuti e modalità del rapporto ambientale nonché l'approvazione con deliberazione della Giunta provinciale delle indicazioni metodologiche per la redazione del rapporto ambientale afferente gli strumenti di pianificazione territoriale delle comunità, dei comuni e dei parchi naturali provinciali, nonché l'autovalutazione degli stessi.

Ai sensi della l.p. 23 maggio 2007, n. 11, con **decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg** sono state approvate le disposizioni per la valutazione di incidenza che, ai sensi della direttiva europea, è ricompresa nella VAS al fine di considerare gli effetti diretti e indiretti su habitat e specie presenti nei siti e nelle zone della rete Natura 2000.

1.4 L'integrazione ambientale nella disciplina urbanistica provinciale

La disciplina urbanistica provinciale prevede che il piano urbanistico provinciale, i piani territoriali delle comunità e i piani di settore richiamati dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale o dalla legge urbanistica sono sottoposti a un **processo di autovalutazione inserito nei relativi procedimenti di formazione**. Come chiarito dall'articolo 6, comma 1, della **l.p. 4 marzo 2008, n. 1** (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), "l'autovalutazione si configura come una metodologia di analisi e di valutazione in base alla quale il pianificatore integra le considerazioni ambientali e socio-economiche all'atto dell'elaborazione e adozione del piano, anche ai fini del monitoraggio

degli effetti significativi della sua attuazione".

Il nuovo piano urbanistico provinciale, approvato con la l.p. 27 maggio 2008, n. 5, ed entrato in vigore il 26 giugno 2008, al termine del procedimento avviato nel settembre 2004 con l'approvazione del documento preliminare, è stato integrato dalla valutazione strategica che ha accompagnato tutte le fasi di formazione del piano (tre distinte adozioni che si sono susseguite dal novembre 2006 al settembre 2007). **Il rapporto ambientale** del PUP illustra il processo di piano, verificandone i relativi contenuti rispetto agli assi strategici (identità, sostenibilità, integrazione, competitività) indicati dalla Giunta provinciale nel documento preliminare nonché rispetto alle relative declinazioni negli indirizzi strategici del piano di cui all'allegato E (Indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale e per la valutazione strategica dei piani). Con tali documenti il PUP chiarisce il carattere di autovalutazione del processo di valutazione strategica, in quanto attività non separabile dal progetto di piano, finalizzata a **migliorare il processo decisionale** attraverso la verifica continua della coerenza e dell'efficacia del piano. Il rapporto ambientale del PUP evidenzia in particolare due aspetti: in primo luogo la necessità di supportare un processo articolato nel tempo e capace di rispondere all'evoluzione del contesto territoriale; dall'altra la coerenza delle connessioni tra i diversi livelli di pianificazione - PUP, piani territoriali delle comunità, piani regolatori comunali e piani dei parchi naturali provinciali - **per costruire un progetto capace di promuovere le responsabilità delle diverse realtà territoriali, assicurare un atteggiamento di cooperazione tra territori e infine rispettare il principio di non duplicazione di cui all'articolo 9 della direttiva europea in materia di valutazione strategica.**

La legge urbanistica provinciale ha dunque integrato nella disciplina urbanistica tale procedura in termini di autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale. La stessa legge distingue inoltre tra

- **autovalutazione degli strumenti della pianificazione territoriale, in primo luogo dei piani territoriali delle comunità;**
- **rendicontazione urbanistica dei piani regolatori generali e dei piani dei parchi naturali provinciali**, finalizzata alla verifica ed esplicitazione, su scala locale, delle coerenze con l'autovalutazione **dei piani territoriali.**

In questo quadro la valutazione strategica ha il compito di:

- evidenziare la congruità delle scelte degli strumenti di pianificazione rispetto agli obiettivi di sostenibilità degli stessi nonché rispetto alle possibili sinergie con altri strumenti di programmazione territoriale;
- individuare le ragionevoli alternative assunte nell'elaborazione del piano, gli impatti potenziali nonché le misure di mitigazione e/o compensazione da inserire nel piano;
- promuovere le responsabilità delle diverse realtà territoriali, favorendo l'attitudine alla cooperazione tra i territori nell'ottica di concorrere a un progetto di scala provinciale e garantendo la partecipazione e l'informazione rispetto alle scelte di piano.

2 Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle presenti linee guida si adottano le seguenti definizioni:

- a) **"piani e programmi"**: gli atti e i provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, adottati mediante una procedura legislativa amministrativa o negoziale dalla Provincia autonoma di Trento, dagli enti locali o dai parchi naturali provinciali, nonché le loro modifiche, qualora possano avere effetti significativi sull'ambiente;"
- b) **"valutazione strategica"**: attività di autovalutazione dei profili ambientali di determinati piani o programmi, ivi compreso il monitoraggio degli effetti, nel rispetto delle disposizioni procedurali stabilite dal presente regolamento;

- c) **"rendicontazione urbanistica"**: attività di autovalutazione dei piani regolatori generali e dei piani dei parchi naturali provinciali, che verifica ed esplicita, su scala locale, le coerenze con la valutazione strategica del piano urbanistico provinciale, dei piani territoriali delle comunità e dei piani di settore richiamati dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale o dalla legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1;
- d) **"rapporto ambientale"**: la parte documentale del piano o programma contenente le informazioni prescritte all'articolo 4 e nell'allegato I e nell'allegato III del presente regolamento;
- e) **"pubblico"**: una o più persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni, le organizzazioni e i gruppi di persone;
- f) **"soggetto competente"**: l'organo della Provincia autonoma di Trento, degli enti locali e dei parchi naturali provinciali al quale, in base alla normativa vigente, compete l'adozione del piano o del programma, nonché la relativa struttura organizzativa competente in via principale alla redazione del documento di piano o di programma;
- g) **"struttura ambientale"**: il dipartimento provinciale competente in materia di ambiente, nel caso di piani o di programmi provinciali; le strutture competenti in materia di ambiente degli enti cui spetta l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale delle comunità, dei comuni e dei parchi naturali provinciali. Con riferimento alle comunità, ai comuni e ai parchi naturali provinciali la struttura organizzativa di cui alla precedente lettera f) può coincidere con la struttura ambientale. Le strutture della Provincia, dei suoi enti strumentali e delle comunità e del Consiglio delle autonomie locali possono, su richiesta, prestare supporto tecnico ai comuni;
- h) **"struttura provinciale competente in materia urbanistica"**: il servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio;
- i) **"struttura competente in materia di siti e zone della rete Natura 2000"**: il servizio provinciale competente in materia di conservazione della natura;
- j) **"consultazione"**: fase del processo di valutazione di piani e programmi, prevista dalla direttiva 2001/42/CE, regolata dall'articolo 5 del presente regolamento, finalizzata al coinvolgimento di soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico;
- k) **"monitoraggio"**: attività di verifica e controllo degli effetti ambientali significativi dovuti all'attuazione dei piani e programmi, al fine di fornire le informazioni necessarie per valutare gli effetti sull'ambiente.

Ambito di applicazione

1 Valutazione ambientale strategica

La valutazione ambientale strategica, come definita dalla direttiva 2001/42/CE e di seguito indicata anche come valutazione strategica, si applica ai seguenti strumenti:

- a) i piani e i programmi che presentano entrambi i seguenti requisiti:
 - 1) concernono i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli;
 - 2) contengono la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti alle procedure di verifica e di valutazione di impatto ambientale;
- b) i piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli

classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli artt. 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE;

- c) i piani e i programmi, diversi da quelli sopra indicati, contenenti la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o comunque la realizzazione di opere o di interventi i cui progetti, pur non essendo sottoposti alle procedure di verifica o di valutazione di impatto ambientale in base alle norme vigenti, possono tuttavia avere effetti significativi sull'ambiente.

Nell'ottica di migliorare il processo decisionale attraverso la valutazione delle fasi di elaborazione del piano o programma la disciplina della valutazione strategica definisce adeguati rapporti con la valutazione di impatto ambientale (VIA) e la valutazione di incidenza (VI).

2 Autovalutazione degli strumenti di pianificazione: ambito di applicazione

L'ambito di applicazione, relativamente al settore della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, è specificato dal comma 1 dell'articolo 6 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1, precisando che l'autovalutazione è sempre richiesta per i seguenti piani:

- a) il piano urbanistico provinciale, i piani territoriali delle comunità e i piani o programmi di settore richiamati dalle norme di attuazione del PUP (ad esempio: piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali, piano provinciale della mobilità, piano energetico-ambientale provinciale) o dalla legge urbanistica provinciale;
- b) i piani regolatori generali dei comuni e i piani dei parchi naturali provinciali che, nel rispetto delle modalità definite dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, effettuano l'autovalutazione in forma di rendicontazione urbanistica e di verifica di coerenza rispetto alla valutazione strategica del piano territoriale della comunità;
- c) le varianti dei piani territoriali delle comunità, dei piani regolatori generali e dei piani dei parchi nei casi previsti dalle norme del piano urbanistico provinciale (articolo 38, comma 7, trasformazione di aree agricole di pregio; articolo 35, comma 5, ampliamento delle aree sciabili);
- d) le varianti dei piani elencati ai precedenti punti a) e b) se sottoposte a valutazione di incidenza per gli effetti diretti o indiretti su siti e zone della rete Natura 2000;
- e) le varianti dei piani elencati ai precedenti punti a) e b) sono parimenti sottoposti a valutazione strategica o a rendicontazione urbanistica, qualora possano avere effetti significativi sull'ambiente.

Ai sensi degli articoli 3 e 8, del presente regolamento non sono assoggettati a valutazione strategica e rendicontazione urbanistica:

- a) i piani destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione civile;
- b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio nonché il programma di sviluppo provinciale.

Sono inoltre escluse dalla valutazione strategica o dalla rendicontazione urbanistica:

- a) i piani attuativi disciplinati dal capo IX del titolo II della legge provinciale n. 1 del 2008, eccettuati i piani di cui all'articolo 38, comma 5, della medesima legge provinciale;
- b) le rettifiche degli errori materiali;
- c) le modifiche delle disposizioni concernenti le caratteristiche edilizie e i dettagli costruttivi degli interventi;
- d) le varianti - anche relative agli insediamenti storici - afferenti la localizzazione o la realizzazione di opere e di interventi, qualora i relativi progetti non siano sottoposti alla procedura di verifica o di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della legge provinciale n. 28 del 1988 e del relativo regolamento di esecuzione;

- e) le modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti di pianificazione sovraordinata per i quali è già stata svolta l'autovalutazione o la procedura di verifica rispetto alle possibili alternative;
- f) le varianti a carattere conformativo, anche ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo o di asservimento, per opere già contemplate dai piani sovraordinati per i quali è già stata svolta l'autovalutazione o la procedura di verifica, o per la reiterazione del vincolo stesso;
- g) le varianti o le modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alla disciplina concernente gli insediamenti storici, il dimensionamento degli alloggi per tempo libero e vacanze, nonché il patrimonio edilizio tradizionale esistente.

L'autovalutazione dei piani urbanistici si configura come metodologia di analisi e di valutazione in base alla quale **il pianificatore integra le considerazioni ambientali e socio-economiche all'atto dell'elaborazione del piano**. Questo anche al fine del monitoraggio degli effetti significativi dell'attuazione del piano. Principale strumento di riferimento per assicurare la coerenza del sistema territoriale e inquadrare la valutazione strategica dello strumento urbanistico in esame è il piano urbanistico provinciale. Al riguardo le norme che regolano l'inquadramento strutturale del PUP richiedono che nella valutazione delle strategie, gli strumenti di pianificazione territoriale considerino, rispetto alle risorse, i vantaggi e i rischi conseguenti alle trasformazioni ipotizzate, tenendo conto della **capacità di carico antropico del territorio** in relazione alla necessità di assicurare la tutela e la valorizzazione delle invariati. A tal fine si propone, nello SCHEMA 3, in appendice, una check-list per la valutazione analitica delle misure.

La valutazione strategica evidenziano inoltre gli **effetti finanziari** dei piani sul bilancio dell'amministrazione interessata, con particolare riguardo alle spese per la realizzazione d'interventi e infrastrutture pubbliche o connesse a previsioni che comportano vincoli ablativi o di asservimento della proprietà, esplicitando la coerenza con le previsioni, anche pluriennali, degli strumenti di bilancio e di programmazione finanziaria.

Come specificato dalle presenti linee guida, **se ne ricorrono i presupposti la valutazione strategica comprendono la valutazione d'incidenza**, volta a considerare gli effetti diretti e indiretti dei piani sugli habitat e sulle specie afferenti i siti e le zone individuati ai sensi delle disposizioni provinciali in materia.

3 Rendicontazione urbanistica

I piani regolatori e i piani dei parchi naturali provinciali, nonché le relative varianti qualora possano avere effetti significativi sull'ambiente, sono elaborati sulla base di una rendicontazione urbanistica che verifica ed esplicita, su scala locale, le coerenze con l'autovalutazione dei piani sovraordinati.

La rendicontazione degli strumenti urbanistici comunali (piano regolatore generale, piano dei parchi naturali provinciali) va in primo luogo intesa come **verifica di coerenza rispetto alla valutazione strategica dei piani territoriali della comunità**. Il quadro di riferimento è dunque quello delineato dal rapporto ambientale allegato al piano territoriale della comunità.

Tale impostazione risponde al **principio di non duplicazione**, di cui all'articolo 9 della direttiva 2001/42/CE: "la VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto **dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni**". Nel caso di piani gerarchicamente ordinati si devono considerare le valutazioni sugli effetti ambientali già operate per i piani sovraordinati, nonché di quelle che potranno meglio essere svolte in piani di maggior dettaglio. Nell'osservanza di tale principio il rapporto ambientale può trarre informazioni e approfondimenti da altri livelli

decisionali o documenti oppure rinviare, per alcuni profili, alla valutazione strategica dei piani sottordinati quelle analisi e valutazioni che necessitano di essere svolte alla luce di un maggior dettaglio progettuale.

Fatte salve le disposizioni per la valutazione di incidenza, ne consegue che, a regime, **la procedura di autovalutazione cui sono assoggettate le varianti ai piani già sottoposti a valutazione strategica o a rendicontazione urbanistica**, è finalizzata a descrivere e valutare gli effetti significativi sull'ambiente aggiuntivi rispetto a quelli precedentemente considerati per il piano che si va a modificare; ovvero a dimostrare che la modifica non comporta alcun ulteriore effetto significativo sull'ambiente.

I piani dei parchi naturali provinciali e le relative varianti, nonché le varianti ai piani regolatori generali la cui prima adozione interviene successivamente al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono soggetti a rendicontazione urbanistica, salvo che la procedura di verifica di cui all'articolo 3 escluda l'obbligo di tale adempimento. In tali casi, il servizio provinciale competente in materia di urbanistica o la CUP verifica la coerenza dei predetti piani e delle relative varianti con il piano urbanistico provinciale e può formulare osservazioni sulla sostenibilità delle previsioni pianificatorie considerando il rapporto ambientale.

4 Autovalutazione del piano e valutazione di incidenza (VI)

La **valutazione di incidenza (VI)**, ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento, è integrata nella valutazione strategica o nella rendicontazione urbanistica che deve considerare anche gli effetti diretti e indiretti su habitat e specie presenti nei siti e zone della rete Natura 2000. In quest'ottica sia la fase di verifica di assoggettabilità che quella di elaborazione del rapporto ambientale devono considerare i contenuti necessari allo svolgimento della valutazione di incidenza e, al fine dell'adozione del piano, il soggetto competente acquisisce il parere della struttura competente in materia di siti e zone della rete Natura 2000.

Sono sottoposti ad autovalutazione tutti i piani che richiedono la valutazione di incidenza per gli effetti diretti e indiretti su habitat e specie presenti nei siti e zone disciplinati dalla direttiva "Habitat".

Come previsto dalla l.p. n. 11/2007, le disposizioni per la valutazione di incidenza sono definite con il regolamento di attuazione **decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg**. In particolare si evidenzia che il regolamento prevede che:

- sono sottoposti a valutazione di incidenza gli strumenti di pianificazione urbanistica (articolo 18, comma 1);
- la valutazione di incidenza dei piani che possono avere incidenze significative sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/42/CE, è compresa nell'ambito della valutazione strategica, secondo quanto stabilito nelle presenti disposizioni regolamentari (articolo 19, comma 2).

I contenuti del rapporto ambientale in relazione alla valutazione di incidenza vanno necessariamente ricondotti all'**allegato C** del d.p.p. 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg, riportato come APPENDICE 4 del presente allegato. Lo stesso regolamento stabilisce, all'articolo 18, che lo studio di incidenza deve essere predisposto da professionisti specifici.

5 Autovalutazione del piano e valutazione di impatto ambientale (VIA)

Sono sottoposti ad autovalutazione o a rendicontazione urbanistica i piani e le relative varianti afferenti la localizzazione o la realizzazione di opere o di interventi, qualora i

relativi progetti siano sottoposti alla procedura di verifica o di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della legge provinciale n. 28 del 1988 e del relativo regolamento di esecuzione.

L'articolo 8, comma 1, del presente regolamento stabilisce che nell'ambito della **valutazione di impatto ambientale (VIA)** vengono considerati dati acquisiti tutti gli elementi positivamente considerati in sede di valutazione strategica o comunque decisi in sede di adozione del piano. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che resta fermo quanto previsto dal regolamento di esecuzione della l.p. 29 agosto 1988, n. 28, con riferimento all'esclusione dalla procedura di verifica dei progetti contemplati dai piani sottoposti a valutazione strategica o a rendicontazione urbanistica.

6 Verifica di assoggettabilità del piano all'autovalutazione

In determinati casi, il soggetto competente all'adozione del piano determina preliminarmente se applicare o meno il processo di autovalutazione, verificato se il piano possa avere effetti significativi sull'ambiente. A tal fine è condotta la **verifica di assoggettabilità** tenendo conto dei "**Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi**" di cui all'allegato II delle presenti disposizioni regolamentari e dell'APPENDICE 1 - **Schema di riferimento per il documento di verifica di assoggettabilità**.

Le seguenti **tipologie di piani** sono **sottoposte ad autovalutazione solo in esito alla procedura di verifica di assoggettabilità** ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del presente regolamento, consistente in una valutazione preventiva sulla circostanza **se lo specifico piano può avere effetti significativi sull'ambiente**:

- a) le modifiche minori e le varianti afferenti modificazioni di ridotta entità delle destinazioni d'uso, salvo che la procedura di verifica ne escluda l'obbligo tenendo anche conto della dotazione di infrastrutture di urbanizzazione e di altri servizi;
- b) i piani che determinano l'uso di piccole aree a livello locale;
- c) le varianti ai piani che comprendono opere soggette a verifica di assoggettabilità a VIA.

Ai fini dell'esercizio dei poteri di deroga ai sensi dell'articolo 112, comma 4, della legge provinciale n. 1 del 2008 si applica il procedimento di rendicontazione urbanistica, salvo che la procedura di verifica escluda tale adempimento ovvero ricorrano le condizioni di esonero stabilite dal presente regolamento.

Lo strumento di supporto per la valutazione degli effetti ambientali significativi nell'ambito della verifica di assoggettabilità è il rapporto ambientale del piano di riferimento vigente.

Nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità il soggetto competente all'adozione del piano acquisisce lo specifico parere della struttura competente in materia di siti e zone della rete Natura 2000.

Nell'ambito della verifica di assoggettabilità deve essere consultata la struttura ambientale, se distinta rispetto alla struttura organizzativa competente, che può formulare eventuali osservazioni entro 30 giorni. Le motivazioni della non applicazione dell'autovalutazione devono essere esplicitate nel provvedimento di adozione e nella relazione del piano e messe a disposizione del pubblico da parte del soggetto competente, nell'ambito del deposito del piano stesso, secondo le procedure stabilite dalla legge urbanistica o dalle norme che regolano i diversi piani.

7 Indicazioni metodologiche per l'autovalutazione dei piani

Il presente regolamento rinvia a specifica deliberazione della Giunta provinciale

l'approvazione delle seguenti indicazioni metodologiche a carattere operativo per supportare il processo di valutazione e per predisporre il rapporto ambientale degli strumenti di pianificazione territoriale:

1. **indicazioni metodologiche per l'autovalutazione dei piani territoriali della comunità (PTC);**
2. **indicazioni metodologiche per la rendicontazione urbanistica dei piani regolatori generali (PRG) e dei piani dei parchi naturali provinciali (¹⁴).**

Contenuti e fasi procedurali

1 Autorità competente

Il soggetto competente all'autovalutazione è l'ente competente all'adozione del piano. Come chiarito nel capitolo relativo alle "Definizioni", l'ente competente si avvale della propria struttura ambientale. Con riferimento alle comunità, ai comuni e ai parchi naturali provinciali la struttura organizzativa, incaricata della redazione del piano, può coincidere con la struttura ambientale. Le strutture della Provincia, dei suoi enti strumentali e delle comunità e del Consiglio delle autonomie locali possono, su richiesta, prestare supporto tecnico ai comuni.

2 Le fasi del procedimento

Nella disciplina provinciale la valutazione strategica e la rendicontazione urbanistica sono integrate nella procedura urbanistica vigente; di conseguenza, i piani urbanistici soggetti ad autovalutazione devono essere corredati del rapporto ambientale, il quale deve corrispondere, secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, alle caratteristiche previste nelle presenti linee guida.

La valutazione strategica e la rendicontazione urbanistica si configurano dunque come un processo finalizzato ad assicurare che gli effetti ambientali derivanti dai piani proposti siano individuati, descritti e valutati, verificando le ragionevoli alternative possibili alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano stesso.

Esse consistono in un processo decisionale completo che segue tutte le fasi di formazione del piano e accompagna l'approvazione dello strumento urbanistico, proponendo elementi e suggerimenti per l'integrazione delle considerazioni ambientali all'atto dell'adozione di scelte e strategie di sviluppo: la valutazione rappresenta il sistema dei passaggi logici finalizzati a organizzare le fasi di predisposizione del piano, approfondendo l'analisi e la valutazione degli aspetti ambientali, restituendo i risultati nell'apposito documento chiamato **rapporto ambientale** nonché consentendo adeguate forme di informazione e consultazione.

Gli atti del piano, compreso il rapporto ambientale, e il provvedimento di adozione sono inviati alle strutture competenti della Provincia, nel caso dei piani territoriali della comunità e dei piani dei parchi naturali provinciali e invece alla comunità nel caso dei piani regolatori generali, al fine dei pareri previsti dalla legge urbanistica.

I principali passaggi del processo di autovalutazione sono:

- a) elaborazione del rapporto ambientale nel corso della procedura di adozione del piano (valutazione ex ante);
- b) attuazione e monitoraggio (valutazione in itinere);
- c) preparazione di una nuova fase di piano (valutazione ex post).

Questi passaggi sono paralleli alle fasi di redazione e attuazione degli strumenti urbanistici, così come esemplificato nei successivi SCHEMI A e B relativi alle procedure di approvazione rispettivamente dei piani territoriali delle comunità, dei piani regolatori generali e dei piani dei parchi naturali provinciali.

SCHEMA A - Fasi dell'autovalutazione nella procedura di approvazione dei piani territoriali delle comunità

Fase del piano	Procedimento di approvazione del piano territoriale della comunità	Autovalutazione del piano territoriale della comunità
Fase 0 Preparazione	P0.1 Incarico per la stesura del piano P0.2 Attivazione del tavolo di confronto e consultazione al quale partecipano soggetti pubblici e associazioni portatrici di interessi a carattere economico, sociale, culturale e ambientale rilevanti per la comunità: predisposizione del documento che viene considerato al fine dell'accordo-quadro di programma	A0.1 Incarico per la redazione del rapporto ambientale A0.2 Individuazione struttura ambientale a supporto della valutazione strategica A0.3 Avvio del rapporto ambientale con integrazione della dimensione ambientale nel piano e ricognizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico coinvolto
Fase 1 Accordo-quadro di programma	P1.1 Convocazione della conferenza per la stipulazione dell'accordo-quadro di programma tra la comunità, i comuni rientranti nel suo territorio e gli enti parco interessati e la Provincia nel caso gli indirizzi comportino modifica del PUP P1.2 Identificazione dei dati e delle informazioni a disposizioni del soggetto competente; la Provincia fornisce il supporto conoscitivo necessario attraverso i dati territoriali e socio-economici del SIAT P1.3 Definizione dei criteri e indirizzi generali per la formulazione del piano territoriale	A1.1 Definizione dello schema operativo per la valutazione strategica e dell'ambito di intervento (fase di scoping) A1.2 Descrizione del quadro ambientale e del sistema della programmazione provinciale sulle questioni ambientali A1.3 Verifica della presenza di siti e delle zone della Natura 2000 A1.4 Valutazione degli obiettivi e degli scenari attesi
Conferenza	P1 Stipulazione dell'accordo-quadro di generali	programma: determinazione criteri e indirizzi
Fase 2 Elaborazione del piano	P2.1 Costruzione scenario di riferimento del piano in coerenza con gli indirizzi strategici del PUP P2.2 Costruzione di scenari di sviluppo: definizione delle strategie e delle azioni da mettere in campo per attuarli	A2.1 Stima degli effetti ambientali attesi, costruzione e selezione degli indicatori A2.2 Valutazione delle alternative di piano, scelta di quella più sostenibile e più coerente rispetto al quadro del PUP e degli altri strumenti di pianificazione di livello sovraordinato (analisi di coerenza esterna) ed esplicitazione delle motivazioni per l'esclusione delle altre opzioni A2.3 Analisi di coerenza interna A2.4 Verifica degli effetti finanziari del piano rispetto al bilancio dell'amministrazione A2.5 Valutazione delle ricadute del piano sull'ambiente, tenendo anche conto dei fattori economici e sociali A2.6 Progettazione del sistema di monitoraggio A2.7 Studio di incidenza delle scelte del piano su siti e zone della rete Natura 2000 (se previsto) redatto secondo i contenuti dell'allegato C del d.p.p. 3 novembre 2008, n. 50-157Leg
	P2 Proposta di piano	A2 Sintesi della valutazione strategica e dichiarazione finale e sintesi divulgativa della valutazione
Fase 3 Adozione del piano	P3.1 Adozione da parte della comunità del piano, del rapporto ambientale e della dichiarazione di sintesi P3.2 Pubblicazione del provvedimento e deposito del piano per 90 giorni consecutivi P3.3 Avviso del deposito sui quotidiani e sul	A3.1 Avviso sul web dell'adozione del piano e del deposito dei relativi documenti per la consultazione e presentazione di osservazioni A3.2 Invio di copia della proposta di piano e del rapporto ambientale alla struttura ambientale del soggetto competente

	<p>web e messa a disposizione dei documenti di piano per la consultazione e la presentazione di osservazioni nel pubblico interesse</p> <p>P3.4 Inoltro del piano ai comuni facenti parte della comunità e agli enti parco interessati per la presentazione di osservazioni</p> <p>P3.5 Inoltro del piano alla struttura provinciale competente in materia urbanistica per la verifica di coerenza con il PUP attraverso il parere della CUP</p> <p>P3.6 Inoltro del piano e della documentazione relativa allo studio di incidenza alla struttura provinciale competente in materia di siti e zone della rete Natura 2000</p>	<p>per la formulazione di eventuali osservazioni</p> <p>A3.3 Consultazione dei soggetti portatori di interessi</p> <p>A3.4 Invio della documentazione relativa allo studio di incidenza (se previsto) alla struttura competente in materia di siti e zone della rete Natura 2000</p>
Fase 4 Verifica di coerenza del piano	<p>P4.1 Acquisizione del parere della commissione urbanistica provinciale (entro 120 giorni)</p> <p>P4.2 Acquisizione del parere della struttura competente in materia di siti e zone della rete Natura 2000 in funzione del pronunciamento della CUP</p> <p>P4.3 Espletamento delle procedure previste dalla disciplina provinciale in materia di usi civici</p>	
Fase 5 Adozione definitiva	<p>P5.1 Controdeduzioni alle osservazioni pervenute</p> <p>P5.2 Eventuale modificazioni in accoglimento di osservazioni o in coerenza con il parere della CUP e/o della struttura competente in materia di siti e zone della rete Natura 2000</p> <p>P5.3 Eventuale nuova pubblicazione degli atti di piano e deposito per consultazioni in conseguenza dell'accoglimento di osservazioni (30 giorni)</p>	<p>A5.1 Valutazione del processo di consultazione</p> <p>A5.2 Considerazione delle osservazioni pervenute nell'adozione definitiva del piano</p> <p>A5.3 Integrazione del rapporto ambientale sulla base dei pareri espressi dalle strutture competenti</p> <p>A5.4 Definizione delle modalità di monitoraggio</p>
	P5 Adozione definitiva	A5 Sintesi delle modalità con cui le decisioni hanno tenuto conto del rapporto ambientale, dell'eventuale valutazione di incidenza, dei pareri delle strutture competenti e delle consultazioni
Fase 6 Verifica finale	<p>P6.1 Acquisizione del parere della struttura competente in materia urbanistica (entro 60 giorni)</p> <p>P6.2 Eventuale modificazione per assicurare la compatibilità rispetto al PUP</p>	
Fase 7 Approvazione ed entrata in vigore	<p>P7.1 Approvazione con deliberazione della Giunta provinciale</p> <p>P7.2 Entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BUR della deliberazione di approvazione</p> <p>P7.3 Nel caso il piano comprenda la VI, inoltro di copia della deliberazione e di tutta la documentazione alla struttura provinciale competente in materia di SIC e ZPS per l'aggiornamento del relativo registro</p>	<p>A7.1 Monitoraggio degli effetti delle previsioni di piano</p> <p>A7.2 Verifica della rispondenza degli indicatori previsti</p> <p>A7.3 Attuazione di eventuali interventi correttivi</p> <p>A7.4 Predisposizione dei report periodici di monitoraggio</p>
	P7.3 Attuazione del piano	<p>A7.5 Monitoraggio dell'attuazione del piano in base agli obiettivi prefissati e avvio della valutazione ex post</p> <p>A7.6 Monitoraggio dell'attuazione degli interventi di compensazione e/o mitigazione eventualmente previsti dalla valutazione di incidenza</p>

SCHEMA B - Fasi della rendicontazione urbanistica nella procedura di approvazione dei piani regolatori generali

(il seguente schema si applica, compatibilmente con la procedura stabilita dalla l.p. n. 11/2007 e dagli articoli 22 e 37 della l.p. n. 1/2008, anche all'adozione e approvazione dei piani dei parchi naturali provinciali)

Fase del piano	Procedimento di approvazione del piano regolatore generale	Autovalutazione (rendicontazione urbanistica) del piano regolatore generale
Fase 0	P0.1 Avviso di avvio del procedimento	R0.1 Integrazione della dimensione

Preparazione	<p>P0.2 Incarico per la stesura del piano</p> <p>P0.3 Attivazione di eventuali accordi tra soggetti pubblici e privati per progetti e iniziative di rilevante interesse pubblico da recepire nel piano</p> <p>P0.4 Acquisizione dei dati ambientali, territoriali e socio-economici del SIAT attraverso confronti istruttori con le strutture provinciali competenti</p>	<p>ambientale nel piano e individuazione delle relazioni e dei temi attinenti rispetto al rapporto ambientale del piano territoriale della comunità</p> <p>R0.2 Verifica della presenza di siti e zone della rete Natura 2000</p> <p>R0.3 Ricognizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico coinvolto</p>
Fase 1 Elaborazione del piano	<p>P1.1 Costruzione scenario di riferimento del piano in coerenza con le strategie di sviluppo del piano territoriale della comunità</p> <p>P1.2 Definizione di obiettivi specifici e definizione delle azioni da mettere in campo per attuarli</p>	<p>R1.1 Stima degli effetti ambientali attesi, selezione degli indicatori</p> <p>R1.2 Valutazione delle alternative di piano, scelta di quella più ambientalmente sostenibile nonché coerente rispetto al piano territoriale della comunità e ai piani sovraordinati (analisi di coerenza esterna) ed esplicitazione delle motivazioni per l'esclusione delle altre opzioni</p> <p>R1.3 Analisi di coerenza interna</p> <p>R1.4 Verifica degli effetti finanziari del piano rispetto al bilancio dell'amministrazione</p> <p>R1.5 Valutazione delle ricadute del piano sull'ambiente, tenendo anche conto dei fattori economici e sociali</p> <p>R1.6 Studio di incidenza delle scelte di piano sui siti e le zone della rete Natura 2000 (se previsto) redatto secondo i contenuti dell'allegato C del d.p.p. 3 novembre 2008, n. 50-157Leg</p>
Fase 2 Adozione del piano	<p>P1 Proposta di piano</p> <p>P2.1 Adozione da parte del comune del piano e del rendiconto</p> <p>P2.2 Pubblicazione del provvedimento e deposito del piano per 90 giorni consecutivi</p> <p>P2.3 Avviso del deposito sui quotidiani locali e messa a disposizione dei documenti di piano per la consultazione e la presentazione di osservazioni nel pubblico interesse</p> <p>P2.4 Inoltro del piano alla comunità per la verifica di coerenza con il piano territoriale della comunità attraverso il parere della CPC</p> <p>P2.5 Inoltro del piano e della documentazione relativa allo studio di incidenza alla struttura provinciale competente in materia di siti e zone della rete Natura 2000</p>	<p>R1 Rendicontazione rispetto alla sostenibilità ambientale ed economica dello sviluppo</p> <p>R2.1 Avviso sul web dell'adozione del piano e del deposito dei relativi documenti per la consultazione e presentazione di osservazioni</p> <p>R2.2 Invio di copia della proposta di piano e del rapporto ambientale alla struttura ambientale del soggetto competente per la formulazione di eventuali osservazioni</p> <p>R2.3 Consultazione dei soggetti portatori di interessi</p>
Fase 3 Verifica di coerenza del piano	<p>P3.1 Acquisizione del parere della commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità (parere entro 90 giorni)</p> <p>P3.2 Acquisizione del parere della struttura competente in materia di siti e zone della rete Natura 2000</p> <p>P3.3 Espletamento delle procedure previste dalla disciplina provinciale in materia di usi civici</p>	
Fase 4 Adozione definitiva	<p>P4.1 Controdeduzioni alle osservazioni pervenute</p> <p>P4.2 Eventuale modificazioni in accoglimento di osservazioni o in coerenza con il parere della CPC o della struttura competente in materia di siti della rete Natura 2000</p> <p>P4.3 Eventuale nuova pubblicazione degli atti di piano e deposito per consultazioni in conseguenza dell'accoglimento di osservazioni (30 giorni)</p>	<p>R4.1 Verifica del processo di consultazione</p> <p>R4.2 Considerazione delle osservazioni pervenute nell'adozione definitiva del piano</p> <p>R4.3 Integrazione del documento di rendicontazione sulla base dei pareri espressi dalle strutture competenti e delle eventuali modifiche apportate al piano</p> <p>R4.4 Definizione delle modalità di monitoraggio</p>

	P4 Adozione definitiva	R4 Sintesi del documento di rendicontazione
Fase 5 Eventuale verifica finale	P5.1 Acquisizione del parere della struttura provinciale competente in materia urbanistica nel caso il parere della CPC abbia evidenziato elementi di incoerenza rispetto al piano territoriale della comunità P5.2 Eventuale modificazione per assicurare la compatibilità rispetto al PUP	
Fase 6 Approvazione ed entrata in vigore	P6.1 Approvazione con deliberazione della Giunta provinciale entro 30 giorni dal ricevimento (entro 90 giorni nel caso si verifichi la fase P5.1) P6.2 Entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BUR della deliberazione di approvazione P6.3 Nel caso il piano comprenda la VI inoltro di copia della deliberazione e di tutta la documentazione alla struttura provinciale competente in materia di siti e zone della rete Natura 2000 per l'aggiornamento del relativo registro	R6 Predisposizione di report informativi periodici da adottare secondo la tempistica prevista dal piano medesimo
	P6 Attuazione del piano	R6.1 Monitoraggio dell'attuazione del piano e avvio della valutazione ex post R6.2 Monitoraggio della pianificazione attuativa R6.3 Monitoraggio dell'attuazione degli interventi di compensazione e/o mitigazione eventualmente previsti dalla valutazione di incidenza

3 Elaborazione del rapporto ambientale e adozione del piano

Il **rapporto ambientale** rappresenta il documento principale della valutazione; esso descrive tutte le attività condotte nella fase di elaborazione del piano, al fine di valutarne gli effetti sull'ambiente e le modalità adottate per assicurare l'integrazione delle tematiche ambientali.

Nella fase di **adozione del piano** il rapporto ambientale ha una funzione progettuale a supporto della pianificazione e risponde alle esigenze sia della direttiva 2001/42/CE, relativa alla valutazione ambientale strategica, che della direttiva 92/43/CEE "Habitat", per gli aspetti relativi alla valutazione di incidenza. Obiettivo della valutazione è quello di migliorare il processo decisionale, esplicitando attraverso il rapporto ambientale le modalità con le quali il piano è elaborato, gli scenari ipotizzabili, le alternative esaminate, le connessioni tra il piano, il contesto ambientale, sociale e istituzionale. Il rapporto ambientale descrive tale processo e permette, sia ai decisori che ai diversi soggetti coinvolti, di ricostruire il contesto formativo nel quale la decisione è stata assunta.

3.1 Struttura del rapporto ambientale

Il soggetto competente per l'adozione del piano è responsabile dell'elaborazione del **rapporto ambientale**, disciplinato dall'articolo 4 del presente regolamento.

Il rapporto ambientale è il documento che raccoglie in forma dettagliata il processo di valutazione tecnica che accompagna la preparazione del piano. Il termine "rapporto" caratterizza la dimensione processuale e dinamica del documentare come il piano sia costruito sulla base delle diverse componenti strategiche. Per ragioni di trasparenza e accountability tale processo, assieme ai risultati della valutazione, deve confluire in un documento distinguibile dal piano, che espliciti le ragioni sottese alle scelte adottate. In quest'ottica, tenuto conto che il rapporto ambientale è predisposto dal soggetto competente all'adozione del piano, la sua redazione è opportuno sia curata da soggetti diversi rispetto al progettista del piano, assicurando l'integrazione e la completezza delle conoscenze.

L'allegato I del presente regolamento elenca i contenuti del rapporto ambientale.

Nell'attività di analisi del contesto e in genere valutativa è importante la **corretta individuazione dei fattori ambientali interessati dal piano**, tenendo conto che la direttiva comunitaria segnala biodiversità, popolazione, salute umana, flora e fauna, suolo, acqua, aria, fattori climatici, beni materiali, patrimonio culturale anche architettonico e archeologico, paesaggio e interrelazione tra i suddetti fattori.

La valutazione dei piani territoriali è quindi sviluppata in modo qualitativo **per strategie e azioni**, approfondendo sotto il profilo anche quantitativo gli effetti delle tipologie di intervento previste, tenuto conto delle criticità e peculiarità territoriali individuate alle diverse scale di pianificazione. In quest'ottica la valutazione degli strumenti urbanistici delle comunità, dei comuni e degli enti parco prende l'avvio dal rapporto ambientale del piano di livello superiore o settoriale di riferimento, a partire dal **piano urbanistico provinciale**, e ne acquisisce gli elementi.

L'articolo 4, comma 5, del presente regolamento sottolinea la necessità di ottimizzare il processo di valutazione utilizzando le informazioni disponibili "ed ottenute anche nell'ambito di altre procedure e livelli decisionali, o altrimenti acquisite in base alle leggi vigenti". I piani locali dovranno a loro volta verificare se il passaggio di scala, dalla provinciale alla territoriale e quindi a quella comunale, determini una variazione della rilevanza degli effetti ambientali e la necessità di approfondimenti specifici. Tali indicazioni confermano la filosofia di fondo dell'autovalutazione intesa non come aggravio delle procedure esistenti ma come integrazione finalizzata a facilitare e migliorare il processo pianificatorio, in modo da garantire che le condizioni ambientali e socio-economiche, siano prese in considerazione in maniera preventiva nelle diverse politiche settoriali.


Va in particolare rilevato che se il rapporto ambientale del piano urbanistico provinciale costituisce il quadro strategico propedeutico alla pianificazione dei territori, il rapporto ambientale del piano territoriale delle comunità e il documento di rendicontazione urbanistica del piano regolatore generale e del piano dei parchi naturali provinciali entra nel merito delle scelte effettuate ed esprimersi a un livello di dettaglio coerente con gli aspetti territoriali e tematici affrontati. In definitiva, **la valutazione deve essere pertinente al livello e alla portata delle decisioni assunte dal piano.**

Relativamente agli strumenti di pianificazione territoriale, ai diversi livelli (PUP, PTC, PRG, piani dei parchi naturali provinciali), i contenuti del rapporto ambiente deve esplicitare i seguenti elementi:

- **efficienza/efficacia:** grado di ottimizzazione dell'uso delle risorse e capacità del piano di conseguire gli obiettivi o di rispondere ai problemi rilevanti;
- **equità:** verifica delle modalità di distribuzione degli effetti degli interventi tra i diversi soggetti territoriali;
- **coerenza esterna/coerenza interna:** grado di coordinamento e integrazione con i piani sovraordinati (PUP nel caso dei piani territoriali della comunità; PTC nel caso dei piani regolatori generali e dei piani dei parchi naturali provinciali) o con altri piani o programmi; nesso logico che corre tra i diversi livelli del piano in particolare tra la lettura del territorio e le proposte di trasformazione;
- **rilevanza:** identificazione, nella comparazione di alternative, della capacità degli obiettivi di rispondere alle domande del contesto.

La seguente **struttura del rapporto ambientale** è da intendersi come **riferimento metodologico**, da integrare e precisare secondo criteri di pertinenza e ragionevolezza rispetto allo specifico piano oggetto di autovalutazione.

Struttura del rapporto ambientale



1 - Il contesto del rapporto ambientale

- 1.1 La definizione del mandato valutativo (scoping) e la procedura di approvazione del piano
- 1.2 Il gruppo di valutazione, gli strumenti utilizzati, le fonti informative
- 1.3 L'area geografica di riferimento
- 1.4 Verifica della presenza di siti e zone della rete Natura 2000

2 - Sintesi degli obiettivi e dei contenuti del piano

- 2.1 Il quadro di riferimento: rapporto con il PUP e con altri piani pertinenti
- 2.2 Obiettivi e contenuti principali, strumenti, soggetti coinvolti

3 - L'analisi del contesto ambientale, paesaggistico e territoriale

- 3.1 Le caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate
- 3.2 Il sistema di programmazione provinciale sulle questioni ambientali, paesaggistiche e territoriali
- 3.3 I risultati ambientali dei precedenti strumenti di pianificazione

4 - La valutazione delle strategie

- 4.1 Lo scenario in assenza del piano e gli scenari di progetto
- 4.2 Gli effetti delle strategie sul contesto ambientale
- 4.3 Analisi di coerenza esterna degli scenari analizzati
 - 4.3.1 La coerenza delle strategie con i principi di sostenibilità e con le politiche comunitarie
 - 4.3.2 La coerenza delle strategie con la lettura dei valori del territorio (invarianti, reti, carta del paesaggio)
 - 4.3.3 La coerenza delle strategie con il sistema insediativo e infrastrutturale del PUP e con i suoi indirizzi strategici
 - 4.3.4 La coerenza delle strategie con i piani dei territori confinanti
- 4.4 Sintesi dell'analisi di coerenza esterna
- 4.5 Analisi di coerenza interna: dettaglio degli effetti virtuosi e delle criticità delle strategie individuate

5 - La valutazione delle azioni per attuare le strategie

- 5.1 La coerenza delle azioni con le strategie
- 5.2 I possibili effetti significativi sull'ambiente e sul quadro paesaggistico e territoriale
- 5.3 Studio di incidenza delle scelte del piano su siti e zone della rete Natura 2000 (valutazione di incidenza)
 - 5.3.1 Misure di compensazione o di mitigazione richiesta dalla valutazione di incidenza
- 5.4 Le azioni individuate e la stima degli impatti
 - 5.4.1 Scelta delle azioni e motivazione dell'esclusione delle alternative
 - 5.4.2 Gli impatti diretti, indiretti e cumulativi
- 5.5 Misure di mitigazione e compensazione
- 5.6 Effetti finanziari delle azioni previste rispetto al bilancio dell'amministrazione
- 5.7 Valutazione delle ricadute del piano sull'ambiente tenendo anche conto dei fattori economici e sociali
- 5.8 Realizzabilità ed efficacia delle azioni del piano

6 - Elementi per il monitoraggio e la valutazione in itinere

- 6.1 Gli aspetti da valutare e monitorare
- 6.2 Indicatori per il monitoraggio
- 6.3 Le informazioni richieste e le fonti informative
- 6.4 Azioni da intraprendere per limitare gli effetti negativi o garantire gli effetti positivi
- 6.5 Modalità e tempistica del monitoraggio e della valutazione (monitoraggio dell'attuazione delle misure richieste dalla VI): soggetti competenti, programma e costi
- 6.6 La modalità di presentazione e di comunicazione delle attività di monitoraggio e valutazione
- 6.7 La preparazione della valutazione ex-post

7 - Valutazione del processo di consultazione

- 7.1 La collaborazione e il confronto con i diversi settori dell'amministrazione provinciale
- 7.2 La collaborazione e il confronto con le amministrazioni locali
- 7.3 La consultazione delle categorie economiche e dei portatori di interesse
- 7.4 La consultazione della popolazione e delle organizzazioni della società civile
- 7.6 Sintesi dei risultati dei processi di consultazione e confronto⁽¹⁾

8 - La sintesi della valutazione strategica

- 8.1 Dichiarazione di sintesi: le ragioni delle scelte adottate
- 8.2 Sintesi non tecnica della valutazione del piano
 - 8.2.1 Gli aspetti valutati: gli obiettivi del piano, le strategie, le azioni e i relativi impatti
 - 8.2.2 Le modalità di monitoraggio
 - 8.2.3 Le criticità del processo

9 - Sintesi delle integrazioni del piano rispetto al rapporto ambientale e alle consultazioni

- 9.1 La considerazione del rapporto ambientale nell'adozione del piano⁽¹⁾
- 9.2 La considerazione delle osservazioni pervenute nell'adozione del piano⁽²⁾

(1) da redigere dopo i processi di consultazione

(2) da redigere dopo l'adozione del piano

3.2 Sintesi non tecnica e dichiarazione di sintesi

Elemento sostanziale del rapporto ambientale è la **sintesi non tecnica**: essa è lo strumento per la divulgazione dei principali temi affrontati dalla valutazione strategica e per la comunicazione dei relativi risultati con un linguaggio comprensibile anche ai non esperti. Diversamente dalla sintesi non tecnica che si configura come "riassunto" delle principali fasi della valutazione al fine di informare tutti gli interessati sulla proposta di piano, la **dichiarazione di sintesi** rappresenta l'atto conclusivo dell'autovalutazione ed è redatta dal soggetto competente per descrivere le modalità con cui l'intero processo ha influenzato i contenuti del piano.

Considerato che la fase decisionale, definita dall'articolo 6 del presente decreto, è il momento in cui si consolida formalmente l'integrazione della procedura di autovalutazione rispetto al processo di piano, la dichiarazione di sintesi completa il rapporto ambientale, riportando la valutazione delle decisioni assunte in sede di adozione del piano. Obiettivo è quello di illustrare il processo decisionale seguito, esplicitare il modo in cui le considerazioni ambientali sono state considerate nello strumento di pianificazione nonché il modo in cui si è tenuto conto del rapporto ambientale e delle risultanze delle consultazioni. In particolare la dichiarazione di sintesi deve illustrare quali sono gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le forme di consultazione condotte, le ragioni della scelta dell'alternativa di piano adottata e il relativo sistema di monitoraggio.

I provvedimenti di adozione e di approvazione del piano contengono la dichiarazione di sintesi, al fine di motivare puntualmente le scelte effettuate in relazione agli esiti dell'autovalutazione.

3.3 L'informazione sulla decisione

Il soggetto competente all'adozione del nuovo strumento di pianificazione provvede a **pubblicare** e a **mettere a disposizione** del pubblico il piano assieme a tutti gli allegati nonché al rapporto ambientale e alla sintesi non tecnica.

Il soggetto competente provvede inoltre a inviare copia della proposta di piano e del relativo rapporto ambientale alla propria struttura ambientale che può formulare osservazioni.

La legge urbanistica stabilisce che il soggetto competente assicura la **pubblicazione** su almeno un quotidiano locale, e opportunamente anche sul web, dell'avviso relativo alla proposta di piano.

Il **periodo di deposito** è stabilito dalla legge urbanistica o dalle norme di settore: riguardo al piano territoriale della comunità l'articolo 23 della l.p. n. 1/2008 chiarisce che il progetto di piano, compreso il rapporto ambientale relativo all'autovalutazione, a seguito dell'adozione è depositato per 90 giorni consecutivi affinché chiunque possa prenderne visione e presentare osservazioni nel pubblico interesse; nel caso del piano regolatore generale l'articolo 31 della l.p. n. 1/2008 conferma che il piano è depositato per 90 giorni in tutti i suoi elementi, compreso il rapporto ambientale relativo alla rendicontazione urbanistica. Obiettivo della direttiva e delle disposizioni provinciali è quello di utilizzare e ottimizzare i procedimenti esistenti ed eventualmente colmare le lacune di quei piani che non hanno esplicitate procedure di pubblicità e consultazione. In questo caso il soggetto competente assicura la pubblicazione dell'avviso relativo alla proposta di piano, fissando il termine per il deposito in almeno 30 giorni.

L'autorità competente alla predisposizione del piano comunica ai soggetti competenti in materia ambientale, agli enti territorialmente interessati (nel caso del piano territoriale della

comunità sono i comuni facenti parte della comunità e gli enti parco naturali provinciali), alla struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura, la pubblicazione e il deposito del piano e del relativo rapporto ambientale, al fine della presentazione di osservazioni sulla proposta di piano e sul rapporto ambientale nonché al fine dell'espressione dei pareri previsto per legge. Delle osservazioni pervenute nell'ambito del deposito del piano il soggetto competente all'adozione del piano tiene conto al fine di integrare le considerazioni ambientali nel piano stesso, riportandone l'esito nel rapporto ambientale.

L'attivazione di forme di consultazione del pubblico e dei portatori di interesse, ulteriori rispetto a quelle stabilite dalla legge urbanistica nell'ambito della conferenza per la stipulazione dell'accordo-quadro di programma, sono un'opportunità da considerare nella procedura di adozione del piano. **L'individuazione dei portatori di interesse, istituzionali o meno**, è commisurata alle scelte contenute nel piano e agli effetti ambientali a esse conseguenti. Va in merito tenuto conto che tra i portatori di interesse in materia ambientale vanno intesi quelli che rappresentano maggiormente le istanze ambientali nonché altre categorie, in quanto i temi ambientali, sociali ed economici sono fortemente interconnessi nello sviluppo locale.

4 Attuazione e monitoraggio

Nella fase di gestione il monitoraggio assicura il controllo degli impatti significativi sull'ambiente, derivanti dall'attuazione del piano approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e adottare le opportune misure correttive.

Il monitoraggio è effettuato dal soggetto competente che, in accordo con la propria struttura ambientale, definisce le modalità e gli strumenti da utilizzare.

La fase del monitoraggio corrisponde alla **valutazione in itinere o intermedia**, in quanto valuta la coerenza delle azioni del piano rispetto alla valutazione ex-ante e la qualità del monitoraggio e della realizzazione. Con il monitoraggio degli indicatori, scelti nella fase di valutazione ex-ante, si possono esaminare le tendenze in atto e rivedere, al contempo, le strategie del piano, in un'ottica adattativa, cercando di far collimare sempre di più il piano progettato con il piano realizzato.

Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate va data adeguata informazione, utilizzando in particolare la rete web. La struttura del rapporto ambientale, per la parte relativa al monitoraggio, deve contenere i seguenti elementi:

- a) indicatori;
- b) valutazione degli effetti sull'ambiente delle azioni del piano;
- c) misure correttive;
- d) report periodici.

Come esito del monitoraggio la **valutazione ex-post o a posteriori** verifica l'attuazione del piano in base al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Questa valutazione, considerando i risultati riscontrati nel monitoraggio, può portare a una correzione delle azioni del piano. In tal caso la gestione dello strumento di pianificazione può essere considerata come una successione di procedure di screening delle eventuali modificazioni parziali del piano, a seguito delle quali decidere se accompagnare o meno l'elaborazione delle varianti con l'autovalutazione.

4.1. Indicatori

Il ruolo degli indicatori e il loro utilizzo risulta determinante per l'efficacia della valutazione

strategica e della rendicontazione urbanistica, in quanto finalizzato alla definizione di un quadro oggettivo sullo stato dell'ambiente e del territorio pianificato, nell'ottica di ottimizzare le risorse e di programmarne adeguatamente l'uso. Gli indicatori nell'autovalutazione sono finalizzati a:

- evidenziare le caratteristiche ambientali e territoriali dell'area interessata dal piano;
- monitorare e valutare gli effetti significativi dovuti all'attuazione del piano;
- generare informazioni efficaci per la comunicazione;
- supportare i policy makers nella determinazione delle scelte atte a garantire uno sviluppo sostenibile.

Gli indicatori intervengono nella fase di analisi del contesto nonché di valutazione degli effetti secondo le seguenti fasi:

- **analisi di contesto**, descrizione delle condizioni in cui si trova il contesto di riferimento al momento della definizione degli obiettivi del piano;
- **analisi di coerenza**, misurazione del livello di congruenza delle azioni del piano con gli obiettivi degli strumenti di pianificazione sovraordinati (coerenza esterna) nonché con gli obiettivi del piano stesso (coerenza interna);
- **valutazione degli effetti**, misurazione degli effetti delle azioni del piano sui diversi sistemi ambientale, economico, sociale, al fine di individuare gli elementi critici e le eventuali misure di mitigazione;
- **monitoraggio**, monitoraggio del grado di attuazione del piano e rappresentazione dell'evoluzione nel tempo delle sue componenti ambientale, economica e sociale.

La selezione e l'interpretazione degli indicatori vanno condotte, secondo una procedura rigorosa e controllata, a seconda dei temi e delle questioni ambientali e socio-economiche con cui il piano in qualche modo interagisce. L'APPENDICE 5 riporta un elenco indicativo, tenuto conto che la direttiva europea raccomanda la descrizione dei possibili impatti significativi su biodiversità, popolazione, salute umana, flora, fauna, suolo, acqua, aria, fattori climatici, beni materiali, patrimonio culturale anche architettonico e archeologico, paesaggio, interrelazione tra i suddetti fattori.

L'organizzazione degli elementi conoscitivi per l'integrazione delle conoscenze ambientali nella pianificazione impiega come riferimento prevalente lo schema **forze-pressioni-stato-impatti-risposte** che si basa su una struttura di relazioni causali tra gli elementi (attività che danno origine a pressioni, stato delle componenti ambientali, cambiamenti significativi sull'ambiente, azioni di governo) che consentono di rappresentare l'ambiente come un sistema organico.

In questo quadro l'indicatore è un parametro che indica e descrive lo stato di un fenomeno e che può articolarsi per componente ambientale oppure per funzioni ed è quindi definito **descrittivo (di contesto, di processo) o prestazionale (di efficacia, di efficienza)**.

La scelta degli indicatori deve rispondere a **criteri specifici di acquisizione dei dati (disponibilità di serie storiche annuali, disponibilità alle diverse scale territoriali, confrontabilità tra diversi territori)** nonché assicurare il **principio di non duplicazione** rispetto a quanto contenuto negli strumenti di pianificazione e/o di controllo della Provincia autonoma di Trento. In quest'ottica il SIAT, anche attraverso la specifica interfaccia socio-economica (IET), sta avviando la selezione di un set di indicatori, al fine di fornire un protocollo standard costituito da indicatori indispensabili, che devono essere obbligatoriamente adottati nella valutazione strategica dei piani (tra questi sono da considerare il **"consumo del suolo"**, inteso come la quantificazione percentuale della riduzione delle aree non urbanizzate disponibili e la verifica della relativa serie storica e, in particolare, il **"consumo di suolo agricolo"** secondo l'esemplificazione contenuta nel rapporto di valutazione strategica del nuovo PUP) e indicatori di approfondimento, da valutare a seconda delle tematiche oggetto del piano.

Appendici

- 1 - Schema di riferimento per il documento di verifica di assoggettabilità
- 2 - Tipologie di opere soggette a VIA e strumenti urbanistici di riferimento
- 3 - Settori di intervento, obiettivi di sostenibilità e check list per la valutazione analitica delle misure
- 4 - Allegato C del d.p.p. 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg: Contenuti dello studio di incidenza
- 5 - Indicatori di stato e di pressione per tematiche ambientali

1 - Schema di riferimento per il documento di verifica di assoggettabilità

Criteri di significatività (allegato II del regolamento)	Quesiti guida per la decisione	Contenuti del documento per la verifica di assoggettabilità	Indicazioni per la compilazione
<p>Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; - dell'utilizzo intensivo del suolo. 	<p>All'interno del territorio interessato, vi sono aree di particolare valore ambientale che rappresentano elementi di cui tenere particolarmente conto nella costruzione del piano (es. aree protette, SIC e ZPS, aree appartenenti alla rete delle riserve individuata ai sensi della l.p. n. 11/2007)?</p> <p>Vi sono criticità ambientali - punti di debolezza - che devono essere risolte o almeno non peggiorate (es. carico zootecnico elevato, dissesto idrogeologico diffuso, diffusione di specie vegetali aliene, ...)?</p>	<p>Lo stato dell'ambiente</p> <p>In questa sezione vanno descritte le caratteristiche ambientali dell'area interessata, dei problemi ambientali pertinenti e di eventuali criticità o vulnerabilità ambientali presenti sul territorio.</p> <p>Le priorità ambientali rispetto alle quali va posta particolare attenzione nella descrizione del contesto sono quelle segnalate come critiche o sensibili nell'ambito della valutazione ambientale del piano di riferimento (il PUP per il PTC e il PTC per il PRG), specificando eventuali elementi di contesto locale particolarmente significativi, anche se non direttamente correlabili, alla strategia del piano o non evidenziate nella valutazione del piano di riferimento.</p> <p>Per la compilazione di questa sezione sono quindi da utilizzare le informazioni già disponibili, elaborate nelle VAS dei piani sovraordinati relativi al territorio di riferimento. Un ulteriore contributo può essere fornito dai tavoli di concertazione.</p> <p>Va sviluppata una sintetica analisi SWOT ambientale del territorio; non è necessario entrare nei dettagli e sviluppare un'analisi attraverso i trend per gli indicatori (se non facilmente disponibili).</p>	<p>Vanno descritti i principali vincoli ambientali e le principali prescrizioni/indicazioni dei piani sovraordinati.</p> <p>Per le indicazioni metodologiche relative alle modalità con cui condurre l'analisi SWOT e del contesto ambientale si faccia riferimento alle "Indicazioni metodologiche d piani territoriali delle comunità (PTC)".</p>

<ul style="list-style-type: none"> - In quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti e altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse? - In quale misura il piano influenza altri piani, inclusi quelli gerarchicamente ordinati? - Problemi ambientali pertinenti al piano. - Pertinenza del piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. 	<ul style="list-style-type: none"> - Quali sono gli elementi che caratterizzano la strategia del piano? Che tipo di progetti sono previsti? Di che "dimensioni"? Sono sottoposti a procedura di screening al fine della VIA? - La strategia del piano prevede grandi trasformazioni territoriali? - La strategia è finalizzata a modificare in modo significativo l'assetto economico e/o sociale dell'area considerata? Ciò è previsto nel breve, nel medio o nel lungo termine? - La definizione della strategia tiene conto delle criticità e delle opportunità ambientali presenti sul territorio? Vi è un forte legame fra analisi SWOT ambientale e strategia di sviluppo? - Il piano contribuisce a risolvere problemi ambientali o criticità presenti sul territorio? Fra gli obiettivi, ve ne sono alcuni direttamente correlati al miglioramento ambientale o alla soluzione di criticità ambientali presenti nel territorio? - Il piano è influenzato o limitato da problemi ambientali presenti sul territorio? - Genera problemi ambientali o incrementa quelli esistenti? 	<p>La strategia di sviluppo del piano Vanno evidenziati, al livello di definizione in cui si trovano, i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la strategia di sviluppo locale, mettendo in luce il tema centrale che la caratterizza e la sua articolazione (obiettivi, linee di azione e interventi proposti); - le connessioni fra la strategia e gli esiti dell'analisi SWOT (come la strategia risponde ai fabbisogni, in particolare con riferimento agli aspetti ambientali); - l'entità e la distribuzione territoriale degli interventi. 	
<p>Caratteristiche degli effetti ambientali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - probabilità, durata, frequenza e reversibilità 	<ul style="list-style-type: none"> - Il piano determinerà una significativa variazione dell'uso delle risorse (es. 	<p>Valutazione degli effetti ambientali significativi In questa sezione vanno descritti sinteticamente i potenziali effetti negativi del piano sul contesto ambientale, facendo</p>	<p>Indicazioni metodologiche relative alla valutazione degli effetti ambientali sono</p>

<p>degli effetti;</p> <ul style="list-style-type: none"> - carattere cumulativo degli effetti; - natura transfrontaliera degli effetti; - rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti); - entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate); - effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello provinciale o nazionale. 	<p>acqua, suolo, energia) nell'area considerata?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il piano determinerà un significativo incremento della produzione di rifiuti ed emissioni? - Sono previsti effetti, positivi o negativi, con particolare riferimento alle priorità ambientali evidenziate nella descrizione del contesto e/o alle aree di particolare valore? - La localizzazione degli interventi sul territorio è tale da generare potenziali sinergie negative o positive dalla realizzazione di più interventi del programma (effetti cumulati)? - Quale è la distribuzione territoriale degli effetti? 	<p>riferimento alle informazioni descritte nell'ambito delle due sezioni precedenti. La valutazione dei potenziali effetti ambientali deve tenere conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - potenziali effetti negativi descritti per "obiettivo" o "misura" nel rapporto ambientale del piano di riferimento che dovranno essere specificati in relazione alla natura degli interventi previsti e alle caratteristiche del territorio interessato (elementi di criticità e vulnerabilità ambientale specifici dell'area); - probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti; - carattere cumulativo ed eventuale natura transfrontaliera degli effetti; - entità e estensione degli effetti (ad es. scala locale o scala territoriale); - eventuali rischi per la salute umana e per l'ambiente. <p>I principali effetti negativi potranno riguardare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'incremento delle emissioni (in aria, acqua, suolo) e la variazione della produzione di rifiuti; - il prelievo delle risorse (consumi di acqua, energia, materie prime); - l'interferenza con contesti sensibili dal punto di vista ambientale o paesaggistico. <p>E' inoltre necessario valutare l'eventuale contributo positivo alla soluzione delle criticità ambientali riscontrate nel corso dell'analisi e/o i problemi ambientali causati o incrementati dal piano nel suo complesso e dai singoli progetti.</p> <p>Vanno infine descritti gli eventuali elementi finalizzati a impedire potenziali effetti negativi sull'ambiente (limitazioni/prescrizioni sulla natura, dimensione e localizzazione degli interventi).</p>	<p>contenute nelle "Indicazioni metodologiche d piani territoriali delle comunità (PTC)".</p>
	<p>Nella definizione dell'analisi ambientale e della strategia del piano sono stati coinvolti soggetti con competenze ambientali istituzionali (enti parco e enti gestori dei siti Natura 2000) e/o portatori di interesse ambientale? Quale è stato il loro contributo/le loro osservazioni?</p>	<p>La partecipazione dei portatori di interesse ambientale</p> <p>Vanno descritte le attività di partecipazione in cui sono stati coinvolti soggetti con competenza ambientale (sia istituzionali che stakeholders) e il tipo di contributi apportati al processo.</p>	
		<p>Cartografia</p> <p>A supporto dell'analisi della significatività degli effetti ambientali del piano e ove possibile in relazione al grado di sviluppo del piano stesso, può essere utile allegare una cartografia che rappresenti il contesto e le relazioni con il programma. A titolo di esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le aree protette, i siti e le zone della rete Natura 2000 presenti nel territorio, le aree riconosciute come rilevanti sotto il profilo ambientale e paesaggistico; 	

		- eventuali ulteriori criticità/vulnerabilità/sensibilità ambientali; - la localizzazione prevista per gli interventi.	
--	--	---	--

2 - Tipologie di opere soggette a VIA e strumenti urbanistici di riferimento

Tipologie e progetti	Norme del PUP	Piano urbanistico di riferimento	Progetti sottoposti alla procedura di VIA (allegato A del d.p.p. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg.)	Progetti sottoposti alla procedura di verifica (allegato A del d.p.p. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg.)
1. Agricoltura, zootecnia, piscicoltura				
Progetti di disboscamento a scopo di conversione ad un altro tipo di sfruttamento del suolo	Art. 38 - Aree agricole di pregio	Piano territoriale della comunità o piano regolatore generale		Limiti dell'allegato A
Impianti di allevamento intensivo di animali	Art. 33 - Aree produttive del settore secondario di livello locale	Piano regolatore generale	Limiti dell'allegato A	Limiti dell'allegato A
Piscicoltura intensiva		Piano regolatore generale		Limiti dell'allegato A
2. Industria estrattiva				
Cave e torbiere, con esclusione delle varianti che non comportano un aumento di volume di una singola area già autorizzata o concessa	Art. 36 - Aree estrattive	Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali	Limiti dell'allegato A	Limiti dell'allegato A
3. Industria energetica				
Impianti industriali o termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda		Piano regolatore generale		Limiti dell'allegato A
Elettrodotti aerei esterni per il trasporto dell'energia elettrica	Art. 42 - Tracciati e corridoi energetici e telematici	Norme di settore; piano energetico-ambientale provinciale	Limiti dell'allegato A	Limiti dell'allegato A
Impianti per la produzione di energia idroelettrica		Piano regolatore generale		Limiti dell'allegato A
Impianti industriali di produzione di energia mediante il vento (centrali eoliche)		Piano regolatore generale		Tutti i progetti
4-9. Produzione e trasformazione alla scala industriale				
Industria dei metalli, dei prodotti minerali, chimica, dei prodotti alimentari, del legno, della carta, della gomma	Art. 33 - Aree produttive del settore secondario di livello provinciale	Piano territoriale della comunità	Limiti dell'allegato A	Limiti dell'allegato A
10. Progetti di infrastrutture				
Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive		Piano territoriale della comunità		Limiti dell'allegato A
Sviluppo di aree urbane di espansione		Piano regolatore generale		Limiti dell'allegato A
Riassetto di aree urbane esistenti	Art. 34 - Aree di riqualificazione urbana e territoriale	Piano regolatore generale		Limiti dell'allegato A

Costruzione di interporti	Art. 43 - Aree interportuali, areoportuali e portuali	Piano territoriale della comunità (in conformità con atti di indirizzo della Giunta provinciale)		Limiti dell'allegato A
Parcheggi, ospedali, centri fieristici, impianti sportivi	Art. 31 - Attrezzature di livello provinciale	Piano territoriale della comunità (localizzazione della Giunta provinciale nel caso di attrezzature di livello provinciale)		Limiti dell'allegato A
Mercati all'ingrosso	Art. 33 - Aree produttive del settore secondario di livello locale	Piano regolatore generale		Limiti dell'allegato A
Grandi strutture di vendita al dettaglio, compresi i centri commerciali al dettaglio	Art. 32 - Programmazione urbanistica del settore commerciale	Piano regolatore generale sulla base dei criteri della Giunta provinciale (localizzazione delle strutture di superficie superiore a 10.000 mq da parte della Giunta provinciale)		Limiti dell'allegato A
Linee ferroviarie a carattere regionale; sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie, metropolitane)	Art. 41 - Reti per la mobilità	Piano provinciale della mobilità		Tutti i progetti
Costruzione di aeroporti	Art. 43 - Aree interportuali, areoportuali e portuali	Piano territoriale della comunità (in conformità con atti di indirizzo della Giunta provinciale)		Tutti i progetti
Costruzione di strade di rapida comunicazione	Art. 41 - Reti per la mobilità	Procedura stabilita dall'art. 44 delle norme del PUP	Tutti i progetti	
Costruzione di strade extraurbane	Art. 41 - Reti per la mobilità	Piano provinciale della mobilità	Limiti dell'allegato A	Limiti dell'allegato A
Porti e impianti portuali	Art. 43 - Aree interportuali, areoportuali e portuali	Piano territoriale della comunità (in conformità con atti di indirizzo della Giunta provinciale)	Limiti dell'allegato A	Limiti dell'allegato A
Dighe e altri impianti destinati a trattenere e regolare le acque			Limiti dell'allegato A	Limiti dell'allegato A
11. Altri progetti				
Piste permanenti per corse e prove veicoli a motore		Piano regolatore generale		Tutti i progetti
Impianti di smaltimento rifiuti urbani e/o speciali non pericolosi		Piano provinciale di smaltimento rifiuti	Limiti dell'allegato A	Limiti dell'allegato A
Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti pericolosi		Piano provinciale di smaltimento rifiuti	Tutti i progetti	
Discariche per inerti		Piano comprensoriale smaltimento rifiuti speciali	Limiti dell'allegato A	
Centri di rottamazione veicoli		Piano provinciale smaltimento rifiuti		Limiti dell'allegato A
12. Turismo e svaghi				
Piste da sci	Art. 35 - Aree sciabili	Piano territoriale		Limiti dell'allegato A

	e sistemi piste- impianti	della comunità o piano regolatore generale		
Impianti di risalita	Art. 35 - Aree sciabili e sistemi piste- impianti	Piano territoriale della comunità o piano regolatore generale		Limiti dell'allegato A
Campeggi e villaggi turistici		Piano regolatore generale		Limiti dell'allegato A
Alberghi esterni agli abitati		Piano regolatore generale		Limiti dell'allegato A
Nuovi rifugi alpini al di sopra dei 1600 m		Piano regolatore generale		Tutti i progetti
Parchi tematici	Art. 46 - Opere di infrastrutturazione, attività agricole e attrezzature sportive	Piano territoriale della comunità		Limiti dell'allegato A

3 - Settori di intervento, obiettivi di sostenibilità e check list per la valutazione analitica delle misure

Tematiche ambientali	Criteri di sostenibilità	Misure del piano
Energia Trasporti Industria Turismo Insediamenti urbani	1 - Risparmio delle risorse energetiche non rinnovabili	<ul style="list-style-type: none"> - Promozione di materiali e strategie per il risparmio e l'efficienza energetica - Adozione di regolamenti edilizi finalizzati all'edilizia sostenibile - Adozione di tipologie edilizie a basso impatto (presenza di sistemi di raccolta delle acque piovane, previsione di impianti di fitodepurazione, previsione di pannelli fotovoltaici, previsione di sistemi di ombreggiamento naturale) - Incremento di impianti di produzione di energia rinnovabile
Agricoltura Energia Trasporti Industria Turismo Insediamenti urbani	2 - Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione (tutela del ciclo dell'acqua)	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica rispetto ai contenuti del PGUAP e della carta delle risorse idriche - Promozione di sistemi di produzione che aumentino i fattori di efficienza nell'uso delle risorse - Verifica della capacità di carico territoriale rispetto ai sistemi di depurazione (dimensionamento delle emissioni nelle acque sia intenzionali che accidentali in rapporto ai parametri di efficienza dei sistemi di depurazione) - Dimensionamento delle emissioni nelle acque sia intenzionali che accidentali in rapporto ai parametri di efficienza dei sistemi di depurazione - Uso controllato delle acque superficiali e profonde (emungimento per uso irriguo o turistico) - Tutela e miglioramento della qualità delle acque e del suolo
Agricoltura Energia Trasporti Industria Turismo Insediamenti urbani	3 - Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/inquin anti	<ul style="list-style-type: none"> - Promozione del riutilizzo e del riciclo dei rifiuti - Ricognizione dei siti compresi nell'anagrafe dei siti inquinati - Ricognizione dei siti per lo smaltimento dei rifiuti - Localizzazione delle infrastrutture per la gestione sicura dei materiali e dei rifiuti: trasporto, stoccaggio, manipolazione, smaltimento - Interventi di bonifica e di recupero di terreni inquinati per la riduzione dei rischi per la salute umana e la riqualificazione urbana e territoriale - Ricognizione delle sorgenti di inquinamento elettromagnetico e delle relative fasce di rispetto
Energia Trasporti Industria	4 - Tutela dell'aria: dimensioni locali e globali	<ul style="list-style-type: none"> - Tutela delle superfici forestali e della selvicoltura sostenibile - Riduzione delle emissioni di metano e di anidride carbonica dalle discariche e dagli impianti industriali - Riduzione delle emissioni di anidride carbonica, ossidi di azoto, idrocarburi (integrazione tra il piano urbanistico e il piano della mobilità) - Diminuzione della lunghezza dei tragitti e degli spostamenti effettuati dai veicoli privati - Agevolazione dell'uso del trasporto pubblico - Sviluppo coordinato della mobilità pubblica attraverso il potenziamento del trasporto su rotaia e la sua interconnessione con quello su gomma - Individuazione di aree turistiche vietate al transito veicolare degli

		ospiti attraverso l'individuazione di parcheggi di attestamento serviti da sistemi di mobilità alternativa
Agricoltura-foreste Trasporti Industria Turismo Insediamenti urbani	5 - Riduzione dell'erosione di suolo	<ul style="list-style-type: none"> - Riduzione controllata dell'erosione di suolo (verifica percentuale della riduzione rispetto alla disponibilità di suoli non urbanizzati e relativa serie storica) - Controllo dei processi di sprawl (processi di urbanizzazione a bassa densità) - Verifica preventiva del rischio idrogeologico ed esclusione di nuove previsioni che determinino R3 e R4 (predisposizione di studi di compatibilità laddove richiesta dalle norme del PGUAP) - Tutela delle aree boscate finalizzate alla protezione idrogeologica - Tutela delle aree agricole di pregio e limitazione della trasformazione di terreni agricoli di buona qualità - Recupero di terreni degradati e di aree dismesse - Identificazione e catalogazione dei siti potenzialmente contaminati - Miglioramento della qualità del suolo (serie storica della % della superficie comunale occupata da edificazioni o impermeabilizzazioni)
Agricoltura Foreste Trasporti Industria Turismo Insediamenti urbani	6 - Tutela della biodiversità, dei sistemi biologici e forestali	<ul style="list-style-type: none"> - Limitazione delle pressioni su specie protette o in pericolo, sulle aree protette, sulle foreste, sugli ecosistemi scarsi, sui siti di importanza geomorfologica (valutazione di incidenza degli interventi su SIC/ZPS e tutela delle invariati del PUP) - Individuazione delle riserve naturali provinciali e delle riserve locali e disciplina coerente delle zone limitrofe - Attuazione della rete delle riserve attraverso la creazione di corridoi ecologici, il rafforzamento delle caratteristiche naturali del paesaggio, il recupero di zone degradate e la creazione di nuove risorse paesaggistiche - Individuazione e disciplina delle aree di protezione fluviale del PUP per la rinaturalizzazione delle sponde in coerenza con i criteri del PGUAP - Individuazione di aree per la fruizione sostenibile del patrimonio naturale per attività ricreative, educative e di ricerca scientifica - Rafforzamento dell'agricoltura sostenibile attraverso l'incentivazione delle produzioni biologiche, del mantenimento delle colture tradizionali, della coltivazione e allevamento di ecotipi locali - Coerenza con i piani forestali montani per sviluppo, conservazione e utilizzo delle foreste montane
Agricoltura Foreste Trasporti Industria Turismo	7 - Valorizzazione del paesaggio	<ul style="list-style-type: none"> - Rafforzamento dell'identità territoriale attraverso il consolidamento del legame tra qualità del paesaggio, biodiversità e gestione condivisa delle popolazioni locali - Individuazione e valorizzazione delle invariati individuate dal PUP e ricomprese nel territorio disciplinato dal piano - Definizione dell'area di tutela ambientale secondo i criteri fissati dal PUP - Localizzazione degli interventi di piano sulla base dei diversi sistemi complessi di paesaggio della carta del paesaggio, analisi delle nuove previsioni sulla base di identità, collocazione, relazioni con le altre aree circostanti - Salvaguardia dell'assetto urbanistico dato dalla sequenza di relazioni tra abitato, campagna, foresta, alpe da cui ne deriva quello paesaggistico - Tutela e valorizzazione del paesaggio agricolo al fine della riconoscibilità del territorio - Valorizzazione dei beni ambientali - Salvaguardia dell'assetto viabilistico, esterno agli abitati, rispetto alle edificazioni - Disciplina delle aree di protezione dei laghi in coerenza con il PUP e attivazione di strumenti per la riqualificazione e la fruizione pubblica delle sponde - Disciplina delle aree di protezione fluviale in coerenza con il PUP e i criteri del PGUAP - Tutela dell'identità degli insediamenti escludendo la saldatura degli abitati - Delocalizzazione di insediamenti produttivi interni agli abitati - Approfondimento delle regole consolidate per la definizione delle

		previsioni insediative e infrastrutturali (tutela dei fronti storici, rispetto del limite di espansione degli abitati)
Agricoltura Trasporti Industria Turismo Insediamenti urbani	8 - Tutela e valorizzazione del patrimonio storico e culturale	<ul style="list-style-type: none"> - Individuazione e valorizzazione delle invarianti del patrimonio culturale (beni rappresentativi individuati dal PUP) - Tutela del patrimonio storico e artistico e delle aree archeologiche (individuazione e disciplina dei beni e delle aree vincolati direttamente e indirettamente dal d.lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali") - Verifica delle aree limitrofe al fine di assicurarne la tutela delle visuali - Recupero e valorizzazione degli insediamenti storici (censimento e disciplina dei manufatti e pianificazione degli insediamenti) - Riqualificazione funzionale degli insediamenti storici e adozione di progetti di pedonalizzazione delle aree aperte - Impiego e valorizzazione dei materiali locali (pietra, legno) - Censimento e disciplina di valorizzazione dei manufatti della tradizione rurale anche al fine della residenza non permanente - Sviluppo dell'imprenditorialità legata alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico
Agricoltura Foreste Trasporti Industria Turismo Insediamenti urbani	9 - Coerenza della pianificazione urbanistica	<p>Nuovi insediamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verifica della capacità di carico territoriale; considerazione dei vantaggi e dei rischi conseguenti agli effetti di trasformazione ipotizzati per le risorse individuate nell'Inquadramento strutturale del PUP con riferimento a (art. 7, comma 4, norme del PUP): <ul style="list-style-type: none"> - riequilibrio territoriale, tenuto conto della capacità di carico antropico del territorio in relazione alla necessità di assicurare la tutela e valorizzazione delle invarianti; - miglioramento dell'efficacia in termini di funzionalità del sistema strutturale e di stabilità fisica del territorio; - la riduzione degli effetti dei processi di sottoutilizzo che conducono a una diminuzione di funzionalità; - recupero di situazioni di degrado - Dimensionamento residenziale del piano in coerenza con i criteri definiti dagli strumenti di pianificazione provinciale (deliberazione della Giunta provinciale n. 1281/2006 e norme del PUP): <ul style="list-style-type: none"> a) riequilibrio territoriale, tenuto conto della capacità di carico antropico del territorio in relazione alla necessità di assicurare la tutela e la valorizzazione delle invarianti; b) contenimento del consumo di territorio, privilegiando il riuso e la riconversione dell'esistente; c) soddisfazione delle esigenze di prima abitazione; d) sostenibilità dello sviluppo, incentivando, per il settore turistico, le opportunità ricettive e alberghiere rispetto a quelle puramente residenziali, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni della legge urbanistica in materia di alloggi destinati al tempo libero e alle vacanze ⁽¹⁵⁾ - Adozione dei principi per la disciplina della residenza fissati dalla l.p. n. 16/2005 - Verifica quantitativa degli standard di attrezzature e servizi pubblici e verifica qualitativa per funzionalità rispetto agli insediamenti - Verifica della localizzazione di progetti insediativi e di nuove infrastrutture e impiego prioritario di aree già insediate o dismesse - Rispondenza delle nuove previsioni insediative delineate nei piani territoriali e/o nei piani regolatori generali ai contenuti del PUP: <ul style="list-style-type: none"> - criteri per la trasformazione delle aree agricole di pregio (art. 38, comma 7, norme del PUP); - criteri per il dimensionamento e la localizzazione di attrezzature di livello provinciale (art. 31, comma 4, norme del PUP) <p>Insediamenti produttivi e turistici</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestione dei processi di riconversione industriale attraverso modalità attente alle ricadute ambientali e sociali - Previsione coerente degli insediamenti produttivi per assicurare la compatibilità rispetto agli abitati (coerenza con la zonizzazione acustica)

		<ul style="list-style-type: none"> - Promozione dell'insediamento di attività innovative, finalizzate alla riqualificazione funzionale dei processi produttivi e alla crescita delle comunità locali - Rispondenza delle nuove previsioni insediative delineate nei piani territoriali e/o nei piani regolatori generali ai contenuti del PUP: <ul style="list-style-type: none"> - criteri per la pianificazione commerciale (art. 32, comma 2, norme del PUP); - criteri per l'ampliamento o la nuova individuazione di aree produttive del settore secondario (art. 33, comma 4, norme del PUP); - criteri per la trasformazione delle aree agricole di pregio (art. 38, comma 7, norme del PUP); - criteri per l'ampliamento delle aree sciabili (art. 35, comma 4, norme del PUP)
Agricoltura Industria Turismo Insediamenti urbani	10 - Coerenza degli interventi di trasformazione urbana	<p>Individuazione delle tipologie prevalenti nell'area</p> <ul style="list-style-type: none"> - coerenza con la tipologia del contesto - rapporto pieno/vuoto all'interno del lotto - n. piani - sistemi costruttivi e materiali tradizionali - quantità di verde urbano e di parcheggi pubblici facilmente accessibili
Agricoltura Foreste Trasporti Industria Turismo Insediamenti urbani	11 - Coerenza delle strategie di sviluppo	<ul style="list-style-type: none"> - Coerenza con gli indirizzi strategici del PUP - Coerenza con atti di indirizzo della Giunta provinciale - Verifica della capacità di carico territoriale; considerazione dei vantaggi e dei rischi conseguenti agli effetti di trasformazione ipotizzati per le risorse individuate nell'inquadramento strutturale del PUP con riferimento a (art. 7, comma 4, norme del PUP): <ul style="list-style-type: none"> - il riequilibrio territoriale, tenuto conto della capacità di carico antropico del territorio in relazione alla necessità di assicurare la tutela e la valorizzazione delle invariati; - il miglioramento dell'efficacia in termini di funzionalità del sistema strutturale e di stabilità fisica del territorio; - la riduzione degli effetti dei processi di sottoutilizzo che conducono a una diminuzione di funzionalità; - il recupero di situazioni di degrado
Trasporti Industria Turismo Insediamenti urbani	12 - Promozione della qualità dell'ambiente di vita	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica qualitativa degli standard di attrezzature e servizi pubblici (es. disponibilità di aree a verde pubblico e servizi locali raggiungibili a piedi; spostamenti dei bambini da e verso la scuola in % di modalità) - Miglioramento delle condizioni della qualità dell'aria - Riduzione dell'inquinamento acustico - Riduzione dell'impatto paesaggistico e riqualificazione dei siti degradati - Miglioramento della mobilità e riduzione del traffico (soluzioni di mobilità alternativa, rapporto tra km di piste ciclo-pedonali e km di strade, n. parcheggi di attestamento e relativi collegamenti con centri di attrazione)
Tutti	13 - Promozione della cultura dello sviluppo sostenibile	<ul style="list-style-type: none"> - Diffusione di informazioni sull'ambiente e lo sviluppo sostenibile - Potenziamento dei sistemi informativi per migliorare le conoscenze sulle risorse naturali e territoriali - Coinvolgimento nelle fasi decisionali del piano di tutti i soggetti portatori di interessi - Gestione e prevenzione dei conflitti riguardanti l'uso delle risorse naturali - Promozione di sistemi di certificazione/gestione ambientale sia negli enti pubblici che nell'imprenditoria privata (% di enti pubblici e privati che utilizzano a sistemi di monitoraggio ambientale e sociale) - Valutazione e internalizzazione dei costi ambientali - Formazione del personale che valuta e che assiste il pubblico nelle decisioni concernenti l'ambiente

4 - Allegato C del d.p.p. 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg: contenuti dello studio di incidenza

Codice e denominazione del sito "Natura 2000":

IT 3 1 2 0

Sito di importanza comunitaria

Zona di protezione speciale

PROGETTO

1.A DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

Tipologia di opera _____

1.1a Descrizione sintetica delle caratteristiche tecniche e fisiche del progetto (superfici occupate, risorse necessarie, materiali, cambiamenti sul territorio):

1.2a Descrizione sintetica delle fasi di realizzazione del progetto (fase di cantiere, mezzi utilizzati, depositi di materiale, residui, aree interessate):

1.3a Calendario lavori/termine previsto:

data presunta inizio lavori

data prevista per il termine

note (fasi di lavoro e tempistica dei diversi interventi):

Utilità del progetto: pubblica privata

PIANO

1.B DESCRIZIONE DEL PIANO

Tipologia di opera _____

Obiettivi e fini _____

1.1b Descrizione degli interventi previsti dal piano:

1.2b Descrizione sintetica delle fasi di applicazione del piano:

2. ANALISI DEL SITO "NATURA 2000" INTERESSATO

2.1 Descrizione dell'area interessata (allegare cartografia di dettaglio):

all'interno del sito Natura 2000

posizione limitrofa rispetto al sito

2.2 Individuazione (se possibilmente anche in forma cartografica) degli habitat di interesse comunitario, interessati dall'intervento:

codice

codice

codice

codice

2.3 Descrizione delle condizioni esistenti e dinamiche in atto:

2.4. Individuazione delle specie (animali e vegetali), tra quelli riportate nella scheda del sito, interessate dall'intervento (allegare eventuali cartografie sulle presenze reali e/o potenziali)

nome specie _____ all. 2 habitat _____ all. 1uccelli _____

nome specie _____ all. 2 habitat _____ all. 1uccelli _____

nome specie _____ all. 2 habitat _____ all. 1uccelli _____

nome specie _____ all. 2 habitat _____ all. 1uccelli _____

nome specie _____ all. 2 habitat _____ all. 1uccelli _____

2.5. Descrizione delle condizioni esistenti e delle dinamiche in atto:

3. EFFETTI DEL PROGETTO/PIANO SUL SITO:

3.1 Descrizione del valore del sito per la rete Natura 2000 (obiettivi, vulnerabilità, % di sottrazione habitat):

3.2 Descrizione sintetica del tipo di incidenza sui rispettivi habitat/specie prioritari o non (quantificazione e motivazioni):

Habitat/specie interferite

Prioritario (all. 2 habitat all. 1 uccelli)

Tipo di incidenza: leggera media pesante

3.2 Valutazione degli effetti congiuntamente ad altri piani e/o progetti già realizzati sul sito (effetto cumulativo)

3.3 Breve descrizione delle misure/provvedimenti che si intendono adottare per mitigare l'incidenza (per progetti distinguere in fase di realizzazione e in fase di esercizio):

azione di mitigazione termine di realizzazione costo stimato (in percentuale sul costo dell'opera)

3.4 Indicazione di possibili alternative/motivazione del loro accantonamento:

3.5 Motivazioni che rendono comunque necessaria la realizzazione del progetto/piano:
 Incidenza su habitat/specie prioritario/a _____
 - esigenze di salute pubblica
 - esigenze di sicurezza pubblica
 - esigenze di primaria importanza ambientale
 - altri motivi di rilevante interesse pubblico
 breve spiegazione _____
 Incidenza su habitat/specie non prioritario/a _____
 - motivi imperativi di interesse pubblico
 - di natura sociale
 - di natura economica
 - altro
 breve spiegazione _____
 comunicazione al Ministero dell'ambiente
 Sì
 No

3.6 Breve descrizione delle misure di compensazione (motivazioni, validità):
 azione di compensazione termine di realizzazione costo stimato (in percentuale sul costo dell'opera)
 Allegati cartografici:
 cartografia su carta tecnica al 10.000 con segnalata l'area (obbligatoria)

Data _____

IL RICHIEDENTE / COMMITTENTE _____

IL TECNICO _____

5 - Indicatori di stato e di pressione per tematiche ambientali

Tematica ambientale	Indicatori di stato	Indicatori di pressione	Settore del piano
Cambiamenti del clima	<ul style="list-style-type: none"> - Stato meteo (temperature e precipitazioni medie) - Estensione e tipologie insediamenti industriali - Stato della superficie forestale 	<ul style="list-style-type: none"> - Emissioni di CO₂ e gas a effetto serra per settori - Variazione annua della superficie forestale/superficie territoriale 	Energia - Industria - Trasporti - Turismo - Insediamenti urbani
Risparmio energetico	<ul style="list-style-type: none"> - N. impianti per energia rinnovabile - N. edifici certificati per il risparmio energetico - N. imprese con certificazione di qualità 	<ul style="list-style-type: none"> - Consumi di energia per settore - Produzione di energia da fonte rinnovabile/produzione energia totale 	Energia - Industria - Trasporti - Turismo - Insediamenti urbani
Inquinamento atmosferico, elettromagnetico, acustico	<ul style="list-style-type: none"> - N. giorni con buona qualità dell'aria - Lunghezza della rete di trasmissione dell'energia elettrica - N. piani di zonizzazione acustica 	<ul style="list-style-type: none"> - Variazione superficiale delle zone per tipologia di qualità aria - Densità degli impianti di telecomunicazione/superficie territoriale - Sorgenti di rumore controllate e % di sorgenti con superamento dei limiti - % popolazione residente esposta a livelli sonori superiori ai limiti 	Energia - Industria - Trasporti - Turismo - Insediamenti urbani
Smaltimento e recupero rifiuti	<ul style="list-style-type: none"> - N. impianti di trattamento/smaltimento dei rifiuti (per tipologia, capacità e superficie occupata) - Quantità di rifiuti trattati/smaltiti per tipologia di trattamento/smaltimento - Quantità di materiali 	Produzione totale di rifiuti per settore economico	Agricoltura e foreste - Industria - Trasporti - Insediamenti urbani

	riciclati/recuperati		
		Produzione totale e pro capite di rifiuti urbani	Turismo e insediamenti urbani
		Produzione di rifiuti pericolosi	Industria - Insediamenti urbani
		Importazione ed esportazione di rifiuti pericolosi	Industria - Insediamenti urbani
Conservazione della natura e della biodiversità	<ul style="list-style-type: none"> - Carta dei principali habitat - Superficie per tipologia di habitat - Superficie di aree protette - Superficie delle aree di protezione fluviale e lacuale - Distribuzione della rete delle riserve 	<ul style="list-style-type: none"> - Densità delle infrastrutture legate alla rete dei trasporti e al turismo/superficie territoriale - Incremento della rete delle riserve/superficie territoriale 	Agricoltura e foreste - Insediamenti urbani - Turismo - Industria - Trasporti
		<ul style="list-style-type: none"> - Incremento della superficie adibita ad agricoltura intensiva/superficie territoriale - Incremento della superficie forestale/superficie territoriale 	Agricoltura e foreste
		Incremento delle zone edificate e impermeabilizzate	Agricoltura e foreste - Industria - Insediamenti urbani
		Superficie di aree agricole o di aree golenali occupate da infrastrutture	Trasporti - Turismo - Insediamenti urbani
Tutela delle acque	<ul style="list-style-type: none"> - Qualità dei corsi d'acqua (lunghezza dei corsi d'acqua di buona qualità) - Numero e % di impianti di trattamento delle acque reflue in esercizio (capacità e tipologia di trattamento) - Percentuale della popolazione connessa alla rete fognaria - Percentuale di scarichi industriali riversati in un sistema di raccolta - Balneabilità 	<ul style="list-style-type: none"> - Consumo di acqua pro capite - Carico depurato/carico generato da acque reflue - Incremento delle aree di protezione fluviale e lacuale/superficie del corpo idrico 	
		Emissioni di metalli pesanti	
		Emissioni di materia organica	
		Incremento aree di protezione fluviale/superficie territoriale	
		Estrazione di acque: per area, pro capite e per settore	
Consumo del suolo	<ul style="list-style-type: none"> - Superficie territoriale degli insediamenti - Fertilità (indice di capacità d'uso del suolo) - Aree improduttive (a elevata pericolosità, vincolate) - Superficie forestale per tipologia - Superficie agricola per tipologia - Siti occupati da discariche - Siti contaminati 	<ul style="list-style-type: none"> - Incremento della superficie per attività estrattive/superficie territoriale - Quantità di materie prime estratte 	Industria - Insediamenti urbani
		N. siti bonificati	Industria - Turismo - Insediamenti urbani
		- Riduzione delle aree agricole di pregio e delle	Agricoltura - Industria - Turismo - Insediamenti urbani -

		<ul style="list-style-type: none"> aree agricole per usi insediativi/superficie territoriale - Variazione superficiale impermeabilizzazione del suolo 	Trasporti
		<ul style="list-style-type: none"> - Variazione della superficie agro-pastorale per fascia altimetrica - Variazione di superficie agricola/superficie territoriale 	Agricoltura e foreste
		Area disboscata sul totale dell'area boschiva	Agricoltura e foreste
Insedimenti urbani	<ul style="list-style-type: none"> - Residenti - Fasce di età della popolazione - Dimensionamento del piano 	<ul style="list-style-type: none"> - Densità della popolazione/superficie territoriale - N. nuovi alloggi/concessioni edilizie rilasciate - N. alloggi ristrutturati/N. nuovi alloggi - Volume edificabile/area residenziale - km distanza servizi/abitati - utilizzo abitazioni/N. abitazioni - superficie attrezzature e verde pubblico/abitante - superficie parcheggi/abitante 	Insedimenti urbani
Agricoltura	<ul style="list-style-type: none"> - Produzione agricola totale per i diversi tipi di coltivazione - Superficie con coltivazione intensive - Superficie con colture protette - Superficie irrigata 	<ul style="list-style-type: none"> - Variazione di superficie agricola di pregio/superficie territoriale - N. aziende agricole/superficie agricola - Variazione di superficie agricola destinata a colture protette - Carico zootecnico/superficie territoriale - % fruizione agrituristica 	Agricoltura - Turismo - Insediamenti urbani
Industria	<ul style="list-style-type: none"> - Superficie delle aree esistenti e grado di utilizzo per tipologia - Distribuzione ed entità del bacino di utenza degli insediamenti produttivi 	<ul style="list-style-type: none"> - Superficie e grado di utilizzo delle aree produttive - N. imprese insediate in poli produttivi attrezzati - % di transito veicolare destinato alle aree industriali - Superficie delle aree di servizio alle zone produttive 	Industria - Trasporti - Turismo - Insediamenti urbani
Turismo e commercio	<ul style="list-style-type: none"> - Distribuzione ed entità del bacino di utenza degli insediamenti turistici - N. posti letto per tipologia ricettiva - Superficie per campeggi e aree sosta camper - Superficie delle attrezzature sportive 	<ul style="list-style-type: none"> - N. presenze turistiche/N. abitanti - Superficie di attrezzature e servizi/N. presenze turistiche - densità di fruitori/superficie attrezzature turistiche - % di transito veicolare destinato ai centri turistici - Incremento delle infrastrutture turistiche a basso impatto - Superficie e grado di 	Industria - Trasporti - Turismo - Insediamenti urbani

		<p>utilizzo delle aree commerciali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Superficie grande distribuzione/superficie commerciale 	
Mobilità trasporti e	<ul style="list-style-type: none"> - Attraversamento del territorio da viabilità principali e da flussi di merci - Connessioni nella rete infrastrutturale - N. mezzi circolanti per tipo di alimentazione - % veicoli conformi alla normativa più recente sulle emissioni - N. mezzi pubblici per trasporto locale - N. parcheggi di attestamento 	<ul style="list-style-type: none"> - Densità delle linee di trasporto pubblico per superficie - % popolazione residente servita dal trasporto pubblico - Tempi medi di percorrenza per l'accesso ai servizi - N. parcheggi di attestamento - Incremento % del trasporto merci su ferrovia - N. poli logistici attuali e in previsione 	
Qualità dell'ambiente urbano	<ul style="list-style-type: none"> - Area urbana utilizzata per infrastrutture viarie - Qualità dell'aria urbana - Superficie di attrezzature, servizi e verde pubblico rispetto agli insediamenti - Distribuzione delle funzioni terziarie rispetto agli insediamenti - Classificazione in zone acustiche (livelli di pressione sonora) - N. enti con certificazioni ambientali 	<ul style="list-style-type: none"> - Densità della popolazione nei centri urbani - Distanza delle principali attrezzature dagli insediamenti abitati - Accesso dei cittadini ai parchi e ai servizi di base - Distanza degli insediamenti abitati dalle fonti di inquinamento acustico - Diffusione della conoscenza su certificazione ambientale e sostenibilità 	Industria
		Produzione totale e pro capite di rifiuti urbani	Industria - Trasporti - Turismo
		- Passaggi sul trasporto pubblico	Industria - Trasporti - Turismo
		- Km di piste ciclabili	Energia
Tutela del paesaggio	<ul style="list-style-type: none"> - Superficie di ambiti paesaggistici tutelati - Superficie di interventi di recupero paesaggistico - Aree prative e pascolive recuperate - Aree degradate con potenzialità di riqualificazione paesaggistica 	<ul style="list-style-type: none"> - Trasformazione degli ambiti naturali e storico-culturali - N. progetti di recupero di ambiti paesaggistici e relative superfici interessate - Incremento delle aree prative e pascolive recuperate 	Industria - Trasporti - Turismo - Insediamenti urbani
Paesaggio patrimonio culturale e	<ul style="list-style-type: none"> - Superficie delle aree a valenza archeologica e monumentale - N. beni dichiarati di interesse culturale 	<ul style="list-style-type: none"> - Trasformazione degli ambiti naturali e storico-culturali - N. interventi di restauro e conservazione del patrimonio culturale - N. visitatori beni archeologici e monumentali tutelati - Km di percorsi culturali attrezzati 	Industria - Trasporti - Turismo - Insediamenti urbani
Rischi tecnologici	<ul style="list-style-type: none"> - Aree a rischio di incidente rilevante - Densità di popolazione residente in aree a rischio 	N. incidenti notificati: industria e trasporti	Industria
		Incremento di impianti a rischio di incidente	Insediamenti urbani
Rischi naturali	<ul style="list-style-type: none"> - Aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - N. episodi di calamità 	Trasporti - Insediamenti urbani

	- idrogeologico Densità di popolazione residente in aree a rischio idrogeologico	- naturali (crolli, esondazioni) Incremento della superficie interessata da interventi di messa in sicurezza	
--	---	---	--

NOTE

- (1) Articolo così modificato dall'art. 1 del d.p.p. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg.
- (2) Articolo così modificato dall'art. 2 del d.p.p. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg. Vedi però l'art. 6, comma 6 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1.
- (3) Articolo così modificato dall'art. 3 del d.p.p. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg. Vedi anche l'art. 11, comma 3 della l.p. 30 luglio 2010, n. 17.
- (4) Articolo aggiunto dall'art. 4 del d.p.p. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg.
- (5) Articolo così modificato dall'art. 5 del d.p.p. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg.
- (6) Articolo così modificato dall'art. 6 del d.p.p. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg.
- (7) Comma così modificato dall'art. 7 del d.p.p. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg.
- (8) Articolo così modificato dall'art. 8 del d.p.p. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg.
- (9) Articolo così modificato dall'art. 9 del d.p.p. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg.
- (10) Articolo così modificato dall'art. 10 del d.p.p. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg.
- (11) Articolo così modificato dall'art. 11 del d.p.p. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg.
- (12) Allegato aggiunto dall'art. 12 del d.p.p. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg.
- (13) L'indice che precede quest'allegato fa parte del testo emanato.
- (14) Vedi la deliberazione della Giunta provinciale 26 febbraio 2010, n. 349 (b.u. 9 marzo 2010, n. 10).
- (15) Per la deliberazione della Giunta provinciale 23 giugno 2006, n. 1281 vedi b.u. 18 luglio 2006, n. 29.